

XCVI.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Congedo — Continuazione della discussione del progetto di legge sulla riforma elettorale politica — Discorso del Senatore Lampertico, Relatore — Comunicazione di proposte del Senatore Alfieri.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 54. La Giunta municipale di Termini Imerese (Sicilia) fa istanza per ottenere che i Comuni di Sicilia vengano esonerati dal concorso nella spesa pel mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Domanda un congedo di 15 giorni, per motivi di salute, il signor Senatore Giustinian, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge
N. 119.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di riforma della legge elettorale. La parola spetta all'onorevole Lampertico, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori! Nel prendere la parola non posso dissi-

mulare che l'animo mio si trova straordinariamente commosso.

Così gravi sono i giudizi i quali si sono portati anche in quest'Aula sul presente disegno di legge, che altamente sono compreso della responsabilità che a me viene dalla parte qualunque che ebbi ed ho l'onore di prendere nell'esame, e nella discussione della legge che sta davanti al Senato.

Ho prestato ogni attenzione ai discorsi che si sono pronunziati, e pur avendo per mia parte ogni cura di evitare un qualsiasi fatto personale, i miei colleghi avranno occasione di riconoscere con quanto rispetto io abbia ascoltato le opinioni che vennero manifestando.

Alcuni degli egregi colleghi accettano la legge come è; altri non l'accettano a nessun modo, quantunque questi ultimi siano assai pochi.

Vi sono pure alcuni altri che accettano tale legge modificata con gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, comunque vengano in corso di discussione migliorati, od abbiano a rimanere quali li abbiamo proposti.

Altri invece desiderano emendamenti diversi da quelli proposti dall'Ufficio Centrale, e particolarmente vorrebbero, o si omettessero le disposizioni transitorie, oppure si portasse più alto il grado degli studi.

Alcuni degli emendamenti esprimono un desiderio; altri ne fanno una condizione esplicita di approvazione della legge.

Io per verità, vorrei qui sul principio espri-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

mere una parola di sincera riconoscenza verso gli egregi colleghi, i quali ebbero tanta indulgenza per l'opera mia. E particolarmente vorrei esprimere questa riconoscenza all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro di Grazia e Giustizia, già Relatore di questo disegno di legge alla Camera dei Deputati. A lui particolarmente vorrei dire quanto l'opera sua mi ha giovato, comunque per me si accrescessero le difficoltà, per aver trovato il lavoro parlamentare portato a tale altezza che era pressochè esaurito il viatico per salire su quell'ultima cima, da cui si deve gettare uno sguardo su tutte le opinioni che si son messe innanzi, e condurle ad unica e definitiva deliberazione.

Signori Senatori; non ho potuto nel mio lavoro metterci neppure quel tanto di dottrina che se non altro il buon volere mi avrebbe concesso; poichè quantunque gli egregi Colleghi dell'Ufficio Centrale non mi abbiano imposto alcuna limitazione di tempo, pure un termine inesorabile, necessario mi era imposto dal dovere di porre in grado il Senato di occuparsi al più presto di questo disegno di legge. Nelle ultime tornate estive ne aveva fatto, in nome dell'Ufficio Centrale, espressa dichiarazione e promessa il nostro egregio Presidente. E si è per tutto ciò, che quel sentimento di grato animo, o signori Ministri, o Colleghi egregi, che io vorrei esprimere con tutta la schiettezza dell'animo, contribuisce ad accrescere il mio turbamento. La benevolenza, che larga ed unanime mi fu concessa, viene ad accrescere gli obblighi, a cui (non è ostentata modestia, è il dovere verso la patria, verso il Senato, che in me parla profondo) sento impari le forze.

Nè a questo punto della discussione vi aspetterete che io venga innanzi con cose nuove. Non crescono in povero suolo gli alberi de' climi più felici, i quali, anche dopo abbondante raccolto, continuano a dare dei frutti.

Nè voi, il che sarebbe opera poco senatoria, potete esigere da me che io mascheri in abito da giovinette verità omai canute. Bensì gli egregi oratori tutti che mi hanno preceduto hanno in parte reso più agevole il mio ufficio, poichè in verità al sistema tenuto dall'Ufficio Centrale quanto agli emendamenti introdotti - non parlo ora di un emendamento o dell'altro, sto nel campo della discussione generale, e

parlo perciò degli emendamenti nel loro insieme, nel loro metodo, nei principî a cui si trovano informati - non ho udito fare alcuna amara censura. Ed anzi coloro stessi, che sono inclinati a votar la legge senza emendamenti (parlo del più degli oratori) hanno riconosciuto che l'opera dell'Ufficio Centrale ha migliorato la legge.

L'oratore che è stato forse il più deciso sostenitore della legge nello stesso suo testo, il più aperto fautore della legge così com'è, ha perfino detto che se si potesse venire all'accettazione di tutti gli emendamenti dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, lui il primo direbbe *plaudite*.

Noi non richiediamo tanto, e se cinto mi avete benevolmente di rose, datemi ora un ultimo fiore, che sia maggiormente simbolo della vita; la vita del Senato, la vita delle nostre istituzioni, da cui in fin dei conti dipende la vita della stessa legge sulla quale dobbiam pronunciare le nostre deliberazioni.

Si era presentata nell'Ufficio Centrale una mozione d'ordine sospensiva, o vogliam dirla pregiudiziale. Sospensiva, e cioè, che l'esame del disegno di legge si differisse fino a che la Camera dei Deputati si fosse pronunciata sullo scrutinio di lista; pregiudiziale e cioè che, sopra un disegno di legge il quale estende il diritto di voto, non si possa deliberare, se in pari tempo non si delibera sulla composizione del collegio elettorale.

Siccome alcuni egregi Colleghi, sia pure in via meramente storica, ne hanno parlato nel corso della discussione, in via meramente storica, noi che siamo stati invece propensi a dar corso immediato alla legge, dobbiam pure esporre quali ragioni sieno prevalse nel determinare la nostra risoluzione.

Ci è parso potersi dire di mozioni simili quello che Cicerone disse, allorchè l'Augure volle impedire il suo legittimo corso all'elezione di Dolabella, essere l'impedimento postumo, essersi dovuto sollevare dianzi: *Non comitiis habilis sed priusquam habeantur, debet nuntiare, bonus augur*.

Ed invero voi tutti ricòrdate, signori Senatori, quando la legge venne davanti agli Uffici del Senato.

Per lo più gli Uffici si trovano nella necessità d'indovinare il voto del Senato. In quel-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

l'occasione eravamo così numerosi, che si può dire che coloro i quali siedono nell'Ufficio Centrale fossero già stati posti in grado di conoscere la volontà.

Or bene, il 30 giugno la Camera dei Deputati, sopra mozione di onorevole Deputato, aveva deliberato che la legge sullo scrutinio di lista dovesse esser posta all'ordine del giorno della Camera nella seconda tornata dopo il disegno di legge riguardante alcune modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito. Ma in seguito, poichè la stagione ha pur essa le sue esigenze, sopra mozione di altro onorevole Deputato, si convenne che la legge sullo scrutinio di lista dovesse venire in discussione subito dopo i bilanci.

Ed il 5 luglio, quando la Camera si è prorogata, la legge sullo scrutinio di lista era già all'ordine del giorno per l'indomani. È notevole che la proposta di differire la discussione dello scrutinio di lista venne da onorevole Deputato non certamente sospetto di non essere propizio all'ammissione dello scrutinio di lista; non era quindi sospetto, che la sua mozione fosse l'*alic die* degli antichi anguri.

Ed è anco notevole, che coloro i quali si mostrarono maggiormente contrari a quel disegno di legge, tuttavia si erano a malincuore acconciati al ritardo della discussione del medesimo; comunque contrari, avrebbero desiderato che una deliberazione la Camera la prendesse. Chi maggiormente vi si è pronunciato contrario, tuttavia si è rassegnato al rinvio della discussione, solo perchè la dilazione era in termini da assicurare che la legge sarebbe venuta in discussione nel corso della sessione.

Questi fatti erano noti agli uffici del Senato, quando noi avemmo l'onore di essere nominati a far parte dell'Ufficio Centrale. E quantunque l'intima corrispondenza di quella parte della legge la quale concerne l'estensione del diritto di voto, con l'altra parte la quale si riferisce alla costituzione del collegio fosse manifesta a tutti e da tutti avvertita, quantunque alcuni dalla costituzione del collegio elettorale, dall'adottarsi cioè o dal respingersi lo scrutinio di lista, stimassero dover dipendere la deliberazione sull'estensione stessa del diritto di voto, tuttavia si credette di passar oltre. Non è che gli Uffici del Senato non apprezzassero l'importanza di eccezioni simili che per la maggior sincerità e per il

maggior buon ordine dei lavori parlamentari vengono talora sollevate, siccome con tali intendimenti sollevata era questa da egregi nostri Colleghi. Tali eccezioni, che nel Foro assumono il nome di dilatorie, e che nelle assemblee politiche si sono negli antichi tempi perfino elevate alla dignità d'atto augurale, così nella storia dell'amministrazione della giustizia, come nella storia della libertà, sempre ebbero importanza grande.

Però, senza ora pregiudicare questioni le quali possano insorgere per avventura nel corso dell'esame di questo disegno di legge, non mancò alcuno dell'Ufficio Centrale di avvertire quello che adombrò in parte ieri l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, e cioè, che, sebbene quest'intimo legame vi sia, tuttavia si è proceduto in altri Stati, per necessità di cose o per opportunità di provvisioni, a dar corso ad una legge elettorale senza che nello stesso tempo fossero risolte tutte le questioni che alla legge elettorale medesima si riferissero. Parve nel 1848 venuto nel Belgio il momento di ridurre il censo al minimo previsto dalla Costituzione. E si riconobbe, che tale riduzione poteva portare con sé la necessità di modificare il modo della votazione. Si è anzi riconosciuto, che dovesse condurvi necessariamente; tanto è vero, che prevalendo l'urgenza di dar corso alla legge di riduzione del censo, senz'altre alterazioni, si è stimato doversi espressamente aggiungere la dichiarazione che tuttavia si sarebbe continuato a votare nel modo stesso che per lo innanzi. Intanto però sta il fatto che si è ridotto il censo, e si lasciò immutato il modo di votazione. Così il *bill* di riforma del 1867 nell'Inghilterra è largo assai quanto all'estensione del diritto di voto ed altrettanto timido per quanto riguarda la distribuzione, come dicono, del diritto elettorale. Tantochè, se per un'ulteriore estensione del diritto di voto non c'era probabilità che si dovessero ritornare sopra quella legge in breve giro di tempo, per la distribuzione del diritto di voto, eguale probabilità non vi era di certo.

Più di tutte queste considerazioni prevalse nell'animo nostro l'osservazione che, in fine dei conti, col portare dinanzi al Senato la legge, in nulla si pregiudicava la libertà del Senato di discutere la legge sotto ogni riguardo. Dinanzi a

noi abbiamo una legge elettorale compiuta, la quale non toglie l'adito ad alcuno di fare quelle mozioni che credesse opportune sulla costituzione stessa del collegio.

Bensi abbiám creduto opportuno d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri sull'ordine dei lavori parlamentari, e ne avemmo quelle più esplicite dichiarazioni che si potevano desiderare, perchè il Senato avesse la maggiore certezza che la discussione sul disegno di riforma elettorale politica che ci sta dinanzi abbia pieno e libero tutto l'intiero suo corso, senza che intanto contemporaneamente presso l'altro ramo del Parlamento venga in discussione un disegno di legge che comunque a questo si riferisca. Abbiám quindi conchiuso col giureconsulto, che quell'eccezione non fosse da suscitare: *conquiescere sancimus: ne dum de ea altercatur, ipsius negotii disceptatio proteletur.*

Quanto al *metodo* della discussione, venne espresso da egregio collega il desiderio che si fosse invece proceduto per via di risoluzioni e che a seconda delle massime che si fossero dal Parlamento deliberate, si fosse divenuto poi alla presentazione del disegno di legge. L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri nella tornata di ieri ha fatto qualche osservazione critica sul metodo di procedere che si sarebbe in tal guisa desiderato. E noi vi contrapporremo del pari un'osservazione storica.

Lord Derby, quando propose il *bill* di riforma del 1867, aveva appunto iniziato la cosa per via di risoluzioni, ma non se n'era venuto a capo; così che lord Derby fu allora nella necessità di presentare il disegno di legge addirittura. E ciò si comprende ben di leggieri poichè è questione non di principî, ma bensì di limiti. E se l'egregio collega, che giudica sarebbe stato quel metodo preferibile, ha giustamente messo in rilievo la importanza dei principî i quali devono presiedere ad una legge di riforma elettorale, vorrà pur consentire all'Ufficio Centrale di porre innanzi la importanza dei limiti di attuazione.

Nè i principî si possono esaminare congiuntamente coi limiti, se non li troviamo formulati in un concreto, preciso e determinato disegno di legge.

Fu pur fatta la critica all'Ufficio Centrale che non abbia percorso tutti i varî *temi*, i quali possono riferirsi alla proposta di legge, che si

discute; ed è vero. L'Ufficio Centrale ha lasciato da parte tutti quei temi che, secondo l'espressione del Bright, si scoprono in alcuni di quegli abissi, nei quali la mente spèculative dell'uomo si diletta a tuffarsi. Non è fino a che una questione politica si mantenga nello stato di nebulosa, oppure in quello dei turbini di Cartesio, che possa venire innanzi ad assemblee legislative. È duopo che l'occhio arrivi a discernere distintamente le stelle, le quali costituiscono quell'aggregato che intanto non è che semplice affezione della vista. È duopo che il problema, messoci innanzi come ipotesi filosofica, arrivi ad essere determinato colle leggi della meccanica.

L'onorevole Ministro Guardasigilli, allora Relatore alla Camera del disegno di legge, si è preso nella sua Relazione onesti svaghi, e ha trattato qualche argomento che si potrebbe dire di lusso, anzi di lusso elegante, allorchè si è occupato del diritto di suffragio delle donne.

Il vostro Relatore dell'Ufficio Centrale ha creduto di occuparsi pure di qualche tema, che non è di una immediata utilità; e gli si conceda dire schiettamente il motivo principalissimo che a ciò lo ha indotto. Ho sempre seguito con ogni attenzione gli studî degli uomini egregi che son venuti a far parte del Senato del Regno. E mi è parso che in un'occasione come questa, fosse opera degna di rammentarne taluno che al disegno di legge ha attinenza. Parvemi che fosse un dovere di rendere così omaggio a Colleghi che abbiám ventura di avere con noi, e ad altri onorandi uomini che più non sono. Siccome non ho mancato di rendere una parola di compianto, a cui certissimamente il Senato si associa, verso quel collega nostro, il quale non poté condurre a compimento con noi gli studî della legge elettorale, quell'uomo di così alto senso patriottico e di così alto senso pratico che fu il Senatore Carlo Fenzi.

Quanto all'*indole* della legge, a dir vero, non mi sarei aspettato che si sollevassero questioni di semplice opportunità politica. Imperocchè l'indole della legge che abbiám dinanzi, parmi veramente che sia di legge, non già di un partito qualsiasi, ma di istituzioni, non già di legge di occasione o di spediante, ma di legge la quale venga a prendere posto tra le leggi organiche dello Stato.

Cosicchè quando parve moversi dubbio che

la legge non si avesse ad approvare, non essendo il Governo in condizioni tali di autorità e di fermezza da condurne con mani sicure l'attuazione, mi risovveniva di quanto scrivea di per di Cicerone nelle sue lettere. Da giovinetto, che di latino ne capivo più di ora, di quel mondo romano non ne intendevo nulla. Ora forse ho minore familiarità cogli antichi, ma comprendo ben più di quel mondo politico perchè parmi d'esserci in mezzo. Cicerone ragguagliava Quinto fratel suo, come si rimandano di giorno in giorno i comizi *obnuntiationibus*; come anzi si rimandassero col consenso di tutti gli uomini buoni, *magna voluntate bonorum omnium*. E tutto questo perchè? *Tanta invidia erant consules suspicione pactorum a candidatis praemiorum*. E tuttavia mai meno che in una legge siccome questa accade di far questione di fiducia o sfiducia, siccome avviene nelle questioni politiche giornaliera. Il carattere più sincero d'una legge elettorale si è di trovarsi al disopra d'ogni spirito di parte. Tutti, qualunque sia il pensiero nostro sull'indirizzo della cosa pubblica, possiamo cooperarvi concordi. Si tratta di dar modo alla nazione di esprimere i suoi voti, la sua volontà. Una legge elettorale non è legge che ci appartenga: appartiene alla nazione. Altra sollecitudine non deve animarci che di metterne la nazione in possesso genuino, sicuro, libero.

E questo disse stupendamente lord Russell nel suo Saggio sul governo rappresentativo; questo disse il Ministro del Belgio nel 1848 allorchè dichiarava che il carattere, il grande carattere d'una legge elettorale si è di rivolgersi a tutte le opinioni.

Così abbiám veduto dovunque uomini di parti politiche diverse concorrere di perfetto accordo nel condurre a buon termine le leggi elettorali, siccome quelle che non escludono di certo le divergenze politiche, anzi loro danno onesto modo di manifestarsi liberissimamente, ma tutte le armonizza, le unifica nel bene della patria.

E tanto più l'Ufficio Centrale veniva in questa sentenza, poichè come fondare il giudizio della bontà di una legge elettorale sugli effetti probabili di essa? Ebbe a ricordare l'onorevole Guardasigilli, che dopo il *bill* di riforma del 1867 Gladstone venne abbandonato da' suoi elettori del Lancashire dove avea pian-

tato le sue tende, dopo che le avea ritirate dall'Università d'Oxford: venne raccolto dagli elettori di collegio minore, quello di Greenwich. Mill, Mill stesso, venne abbandonato. E tanti altri liberali uomini lasciati vennero sul lastrico. Come non si son punto eletti rappresentanti operai, che il *bill* aveva pur inteso di favorire: non vennero anzi eletti, come dicemmo, di quelli che più ne avean propugnato la causa. Certo saranno più fidi gli elettori di Iseo! Ma pertanto nel deliberare il *bill* di riforma nessun uomo di Stato inglese avrebbe potuto rispondere quanti, nè quali sarebbero stati i nuovi elettori. Non si sarebbe risposto se non questo solo, che sarebbero tanti da affogare gli antichi. E lo *Spectator*, in un articolo intitolato « l'Incoronamento dell'inquilino », con che si accennava al fatto da cui la legge facea dipendere l'esercizio del diritto elettorale, interrogava sè stesso se il nuovo elettore sarebbe un socialista fanatico o un conservatore immobile, e se per soprassello sarebbe Carlo II o Guglielmo III, Stuart o Tudor, incertezze queste che fortunatamente noi non abbiamo. Proprio siccome quando i popolani vollero che creati fossero dei tribuni con podestà consolare ed i patrizi erano venuti al mezzo termine di crearli bensì, ma in guisa che potesser poi eleggersi nobili come plebei. Eletti vennero nobili tutti, il che richiama la mente del Machiavelli a considerare che il popolo più s'inganna nelle provvisioni generali che nei particolari, ed il Guicciardini, a contrapporre la osservazione, che si è un certo intuito ed istinto che guida le scelte, le quali il popolo fa nel suo proprio interesse. Il grande storico romano, meravigliando notava: « *quorum comitiorum eventum docuit, alios animos in contentione libertatis et honoris, alios secundum deposita certamina in incorrupto iudicio esse* ». Immaginiamoci quando per la rotta di Canne stava Capua per tumultuare, e Pacuvio Calano acconsentì che il popolo si eleggesse de' suoi i Senatori, anzi promise che per ognuno che avesse eletto di nuovo, ne avrebbe fatto morire uno dei vecchi. Ma al primo nome che uscì, non se ne volle sapere: se ne pronunciò un altro, e venne accolto con fischi: ognuno insomma della plebe che si proponesse era messo in disparte. Tanto che il popolo, contento d'aver facoltà d'elegger

de'suoi, si acconciò tuttavia a ridursi di bel nuovo coi Senatori vecchi.

Non ci fondiamo dunque su così fallaci previsioni, su così mobili giudizi. Diamo modo alla nazione di esprimere la sua volontà. Confidiamo che sempre sia pel bene della patria e del Re. Il miglior modo d'assicurarci il domani, è l'adempiere il dovere dell'oggi.

Vi è stato chi disse che finalmente una legge elettorale non ha efficacia, e che mette infine del pari al risultato medesimo.

Avevo ricordato a questo proposito nella Relazione il motto del Principe di Bismarck, che fin dai principii della sua carriera si era trovato nelle assemblee politiche dinanzi alle stesse faccie di uomini, comunque assemblee elette nel più diverso modo. Nè mancano esempi storici, i quali verrebbero a riprova di questa asserzione, però troppo assoluta, e che non va intesa con una specie di scetticismo.

In Francia l'Atto addizionale e l'ordinanza 13 luglio 1815 con poche alterazioni mantenevano la stessa forma di collegi elettorali, lo stesso modo di elezione, e si ebbe cogli stessi collegi, a poca distanza, la Camera del 1815 e la Camera *introuvable*.

Nel seguito del mio discorso, signori Senatori, mi riservo però di chiarire quello che a parer mio vi è in questa opinione di troppo reciso, poichè questa pure, come tutte le opinioni nel campo della politica, ha i suoi limiti.

Eminentemente vera si è fino a che si abbia davanti uno scopo chiaro, preciso, determinato come quello della conquista dell'indipendenza, della libertà, dell'unità della patria!

E perciò volentieri propenderei a credere, che comunque elette le Assemblee politiche in Italia avrebbero concorso del pari a quegli alti fini, che per mirabile concorso di popolo e di principe e per aiuto della Provvidenza abbiamo ottenuto. Lo stesso non è, quando ci troviamo di fronte alle questioni che ci si presentano giorno per giorno, men definite, meno precise, di cui è più difficile formarsi un concetto chiaro, concorde.

Su questo ritornerò poi. Ma pertanto giovi aver ricordato l'opinione espressa da egregi nostri Colleghi, perchè se io sono disposto di attribuire ad una legge elettorale molto maggiore efficacia ch'essi non vi attribuiscono, sono però d'accordo con essi, che non è poi dalla sola

legge elettorale che dipenda la prosperità della Nazione e dello Stato. E nemmeno dalla legge elettorale messa d'accordo ed in rispondenza con altre leggi; ma bensì dal concorso di tutti quei fattori, di tutte quelle *emulazioni*, per adoperare il linguaggio del Romagnosi tanto caro all'onorevole Ministro Guardasigilli, di tutte quelle forze di ordine morale, sociale, politico, che concorrono a mantenere sana, robusta la vita della Nazione e dello Stato.

Forse, anche in qualche recente pubblicazione parlamentare, alla riforma elettorale un'importanza eccessiva si è data. E non è male notare quello che ci può essere in questi giudizi di eccessivo, perchè infine queste osservazioni mie, tendono a far sì che alla legge elettorale sia attribuita tutta quella importanza che veramente ha, ed è sempre pur molta.

Si è detto che la rivoluzione si è compiuta in nome della convocazione degli Stati generali; che sono state le ordinanze del 25 luglio 1830 sulle elezioni che han rovesciato dal trono i Borboni; che è stata la pertinacia di Luigi Filippo nell'opporci alla riforma elettorale, la causa, per cui dovette prendere la via dell'esilio.

Le cause di rivolgimenti simili son tanto diverse da una legge elettorale qualunque, quanto è diverso il male, che insidia l'umano organismo, dai sintomi che lo manifestano.

Sappiamo quanto in Francia intollerabile fosse lo stato del paese, politico ed economico. Tutto era privilegio di classi, d'individui, di città, di corporazioni, di arti; tutto era impaccio delle industrie, del commercio, delle professioni liberali; tutto reso immobile in mano di pochi che tenevano testa ai molti diseredati. I due terzi del suolo in mano dei nobili e del clero; ed il terzo posseduto dal popolo pagava imposizioni al Re, diritti feudali al signore, ed era soggetto alle devastazioni dei nobili cacciatori e del selvaggiume. Le tasse di consumo che gravavano sul maggior numero, gravavano sul popolo. Questo coi suoi sudori nutriva, difendeva col suo sangue le alte classi sociali; lui stesso non esisteva. La borghesia era certamente in condizione migliore, ma neppure essa aveva quella parte al Governo dello Stato, che sarebbe spettata all'ingegno, all'atacrità, con cui alla ricchezza pubblica, al bene pubblico contribuiva. La giustizia lenta, parziale, rovinosa, atroce

La libertà individuale minacciata dalle *lettres de cachet*. La stampa continuamente torturata dai censori regi. Lo Stato, mal difeso al di fuori, tradito dalle favorite di Luigi XV, compromesso da deboli ministri, disonorato dall'onta della Polonia. Un secolo intero aveva contribuito a svegliare gli abusi e spingerli all'eccesso; due anni sono concorsi ad eccitare la rivolta, ad agguerrire le moltitudini rese consapevoli della loro forza, poichè gli uni e gli altri se ne contrastavano l'appoggio; ed infine disastri naturali, ed un fortuito concorso di congiunture condussero alla catastrofe di cui il momento poteva essere differito, ma l'avvenimento tosto o tardi inevitabile.

« Que les états généraux soient libres, et tous les abus seront aisément détruits; la réforme à faire est immense, mais elle est facile! ».

Le istituzioni dell'*ancien régime* erano da per tutto le stesse come accade notare delle istituzioni di pressochè ogni periodo di storia, persino dei più lontani da noi, quando le nazioni eran più isolate le une dalle altre. E in sul cadere del secolo decimottavo, dappertutto manifestavano decrepitezza, volgeano a certa ruina.

Così quando già s'avvicinavano gli avvenimenti di Francia nel 1848, quell'eletto, quel nobilissimo animo del Tocqueville, in un suo celebre discorso, metteva in guardia la Camera dei Deputati non essere la riforma elettorale quella la quale, pur essendo utile o necessaria, avrebbe potuto salvare il paese. Metteva in guardia bensì da quella morale bassa e volgare nella vita pubblica la quale non manca di ripercuotersi poi nella vita privata; poichè come sentire la dignità della vita nell'adempimento dei nostri doveri giornalieri, modesti, se non la sentiamo nemmeno nell'esercizio de' nostri diritti politici? Forse che l'antica Monarchia, che pur avea secolari radici, sostenuta dalle credenze, dalla storia, dai privilegi si è trovata travolta per il fatto di un uomo, pel *serment du jeu de paume*, per Mirabeau, per La Fayette? E concludeva con questa massima che io scolpita vorrei nell'animo di tutti: « On a parlé de changements dans la législation, je suis très-porté à croire que ces changements sont non seulement utiles mais nécessaires: aussi je crois à l'utilité de la réforme électorale; à l'urgence de la réforme

parlementaire; mais je ne suis pas assez insensé, messieurs, pour ne pas voir que *ce ne sont pas les lois elles-mêmes... non, ce n'est pas le mécanisme des lois qui produit les grands événements* ».

Bene, o signori Senatori, in quest'Aula si sono accennate alcune di quelle grandi forze, le quali ci sorreggono nell'adempimento dei nostri doveri verso la patria.

E rendo omaggio a coloro che in prima riga han messo il sentimento religioso. Come si è detto nel più celebre Istituto d'Europa, quando vi venne introdotto pensatore audacissimo, e da lui medesimo: il sentimento religioso rappresentare una fede sincera, un riposo in dottrina, che non si possono qualificare di troppo anguste, se i più gran genî vi si sono trovati a grand'agio; un culto sincero, elevato, da cui la vita ritrae dignità. Alle quali nobilissime parole, nobilissimamente si faceva plauso di riconoscere, avere il Cristianesimo creato la dottrina della libertà dell'anima umana, ed all'anime offerto un rifugio dagli abusi della forza, dalle iniquità e dai mali della vita, assicurato quel rispetto alle credenze, che bene spesso è il rispetto del dolore, dell'infortunio, della povertà. E carità è progresso di scienza, sincero, potente aiuto alla investigazione del vero, poichè sottraendoci all'orgoglio esclusivo delle nostre vedute, maggiormente contribuisce a farci comprendere il vero, non solo in taluno dei suoi molteplici aspetti, ma in tutta la sua interezza.

Si è parlato della scienza; e per quell'affetto che mi lega a molti giovani i quali insegnano le scienze economiche e statistiche nelle università italiane, non è adulazione, ma verità dire, che ad ogni momento escono alla luce lavori, i quali dimostrano portata a tal punto la scienza che non avrei mai sognato, allorchè compivo i miei studi di Università. A lavori simili di giovani di un'età, che si aggira intorno ai trent'anni, han reso omaggio dotti stranieri, Laveleye, Wagner. E non monta il trovarsi ognora da questi valorosi precorsa la via: l'amor proprio ci guadagna a confondersi nell'onore nazionale. (*Bene, bravo!*)

Si è inoltre parlato del senno politico del popolo italiano, e se ne ha ben donde. Mi rincresce che non sia presente l'onorevole Ministro degli Esteri, ma d'altra parte le cose, che io

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

dirò, sono certamente di tanta misura, che, io non ne dubito, avrei il suo assenso.

Si mi dispiace, perchè gli rivelerei (ma lo riferiranno a lui i suoi colleghi) un suo illustre antenato, che egli, uomo pur dotto, potrebbe ignorare.

Nel disegno di legge (parlerò anche di questo, ma in modo da non essere richiamato all'ordine da nessuno) nel disegno di legge si è nel primo articolo mantenuto, quanto ai cittadini d'altri Stati, la dizione che è nella legge vigente, dizione però, la quale, diciamolo pure, se si fosse fatta una legge nuova andava mutata. Andava mutata, perchè tale disposizione di legge è sorta in condizioni affatto diverse da quelle in cui oggi si trova l'Italia. Sappiamo che per le elezioni amministrative la distinzione fra i cittadini d'altri Stati italiani o d'altra nazionalità, è ancora più decisa; poichè per le elezioni politiche occorre, comunque non per legge ma però sì per decreto, che siano naturalizzati; per le leggi amministrative nemmeno questo, basta che sieno della stessa nostra nazionalità. Si dà senza più il diritto amministrativo a coloro, che per comunanza di linguaggio, per unità di coltura maggiormente si crede possano partecipare della vita pubblica italiana. Importanti sentenze di tribunali vi hanno, le quali tuttavia han contenuto l'applicazione di detta disposizione delle leggi amministrative in tali confini, da certissimamente evitare ogni difficoltà nelle nostre buone relazioni internazionali. Poichè si è dai tribunali dichiarato, che quella disposizione non può riferirsi che a quelle provincie, le quali dovevano costituire, e costituiscono già il Regno d'Italia. E per così limitare l'applicazione di detta disposizione si è invocata la ragione storica della legge, la necessità di mantenere buoni rapporti internazionali, la conformità di principî con quelli adottati dal Codice civile.

Ma se si fosse trattato di una legge elettorale politica nuova, e non di una semplice legge di riforma elettorale, volentieri ammettiamo che la distinzione fra i cittadini d'altri Stati, che sono di nazionalità italiana ovvero d'altra nazionalità, andava tolta. Ben diversa è la condizione di un popolo il quale viene ordinandosi ad unità, e di un popolo, il quale ha già preso posto, tra i principali Stati come pegno

di tranquillità e di pace. Era bene di togliere quella distinzione, facilitando a tutti del pari l'acquisto della cittadinanza italiana, che oggidì per via di legge si acquista tanto di rado e pressochè mai.

Certo che è riconosciuto dal diritto internazionale spettare allo Stato, che concede la cittadinanza, determinarne le condizioni. Ma è dell'interesse dello Stato medesimo di non tenersi chiuso in sè stesso, di facile dischiudere la via a chi vuole acquistarne la cittadinanza. E con ciò sparirebbero tutte le difficoltà cui potesse dar luogo una distinzione. È verissimo che distinzioni simili non mancano nelle legislazioni d'altri Stati, e cioè si facilita l'acquisto della cittadinanza, in vista di un particolare legame, che verso lo Stato fu determinato dall'origine, dalla storia. Tali sarebbero le disposizioni delle leggi Francesi sull'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, a favore di famiglie d'origine Francese, e che vennero dalla Francia espulse per la revoca dell'editto di Nantes. Con tutto ciò nessuno dubita che in una legge elettorale nuova quella disposizione della nostra legge elettorale si dovrebbe togliere. Ciò premesso, e nei termini più leali, ci si conceda osservare che una legge elettorale trova e non crea tutto quell'insieme di leggi giuridiche, amministrative, finanziarie, con cui necessariamente dee coordinarsi. E d'uopo è che prenda queste leggi come sono; non si può, nell'occasione di una legge elettorale, rifare tutti gli ordinamenti dello Stato. Particolarmente una legge di naturalità ha così molteplici attinenze, che, per quanto sia desiderabile, è certamente impossibile di rifarla nell'occasione di una riforma elettorale. Occorre pensare a una legge che sia destinata esclusivamente a regolare l'acquisto della naturalità, e con cui poi la legge elettorale, come ogni altra in questo riguardo si coordini.

E così parmi che il valore di detta disposizione di legge sia ridotto alla sua vera portata, che non debba dar luogo ad alcuna cagione di diffidenza.

Non son solamente i nostri uomini di Stato, i quali debbano riconoscere, e, ne sono persuaso, riconoscano la massima del Macchiavelli, che altri sono i modi per formare gli Stati, ed altri sono i modi per conservarli.

Tutta la nazione sente profondamente il bisogno di custodire tal massima nei termini più leali. E ciò dimostrava con sicuro intuito, con manifestazioni unanimi e quali non possono dar luogo ad equivoci, plaudendo al viaggio Reale di Vienna.

Possono i nostri uomini di Stato trarre profitto da queste disposizioni del popolo italiano. Nè dubito, che la dottrina del Giure, così largamente posseduta dal nostro onorevole Ministro degli Esteri, abbia ad esserci di profitto nel bene assodare le relazioni nostre internazionali. Ma quando mai, e ciò dagli uomini che seggono al Governo non temo, da parte di chiunque non si rispettasse sufficientemente questa decisa concorde volontà del popolo italiano di evitare tutto quello che comunque possa farci demeritare la più intera, e costante fiducia, non mancherebbe il popolo italiano di far sentir la sua voce, aborrente da ogni audacia non meno che da ogni viltà.

L'onorevole Ministro degli Affari Esteri non può certo volere che gli sia riservata la sorte d'un suo antenato: *Caius Hostilius Mancinus*. (*Ilarità*).

Narra Valerio Massimo, che *Caius Hostilius Mancinus* (forse che l'onorevole Ministro degli Affari Esteri deve a me d'introdurlo nel suo albero genealogico?) non tenea conto degli auspici, non tenea conto di quegli avvisi, che non mancherebbero oggidì di prodursi sotto forma di voce popolare. I polli pel sacrificio tratti dalla stia, eran fuggiti nella selva e non si sapea rinvenirli. Pure lui pertinace volle imbarcarsi. Quando una voce (nè mai si seppe da chi sia uscita), la voce che si sentirebbe oggidì provenire dal popolo, gl'intimava: *Mancine, mane; Mancine, mane!*

È una gran forza codesta, il sentimento che ha la nazione de' suoi doveri internazionali, che può in grand' aiuto venire agli uomini del Governo, e di cui devono tener conto.

Veniamo ora più da vicino alla legge elettorale. Ne è opportuno il momento, comunque importanti manifestazioni della pubblica opinione non ne abbiano invocato la urgenza, la necessità?

Mi si conceda, signori Senatori, di ricordare che nel 1859, il Ministero tory aveva iniziato in Inghilterra, già fin d'allora, una riforma elettorale, la quale non approdò. Dal

1860 al 1866, nessuno ne parlava. Ed il Parlamento, comunque il corpo elettorale non fosse costituito dalla classe degli operai, provvedea largamente al loro benessere. Regnava in tutta l'Inghilterra la massima tranquillità, si diminuivano le imposte, particolarmente quelle che gravitano sull'istruzione e sul benessere del popolo.

In quella condizione di cose nessuno parlava di legge elettorale. E si fu precisamente in quel periodo di tempo, nel 1862, che il Gladstone, in un *meeting*, che venne dato in suo onore dalla Camera di Commercio di Manchester, lamentava il letargo in cui era caduta l'Inghilterra, per cui non si occupava di questioni di vitale importanza che poco tempo prima avevano così grandemente occupato l'opinione pubblica; lamentava che quel letargo potesse diventare, quando che sia, letargia; lamentava che il popolo inglese non avesse più a tenere in debito pregio l'esercizio del dritto di liberi cittadini.

È questa è sapienza, signori Senatori, come la storia ne ammaestra. Poichè se è pericoloso che certe riforme ci vengano tumultuariamente dimandate, ancora più pericoloso si è che per disgusto o per indifferenza o per sfiducia non vengano domandate affatto. V'ha chi pensa che si dovrebbe aspettare che il desiderio della riforma elettorale fosse maggiormente significato. Nel Belgio, quando nel 1848 si è ridotto il censo elettorale al minimo contemplato dallo Statuto, e sebbene appunto non fosse che il riconoscimento delle condizioni dallo Statuto previste, l'adempimento di anteriori promesse, tuttavia vi fu chi lamentava si fosse posta innanzi tale riforma elettorale in quelle congiunture, in cui pareva come imposta dagli avvenimenti d'un paese vicino.

Ho accennato nella Relazione fra le cagioni che possono consigliare una riforma elettorale le stesse necessità parlamentari.

Fino dove, avrò poi occasione di dire più tardi nel corso della discussione; ma fino ad un certo punto, non è da dubitarne. Poichè se per causa di una legge elettorale, il cui esame si trascina oramai da gran tempo, si trovi sbarata la via ad ogni altro lavoro legislativo, se questo contribuisce ad un maggiore arruffio delle parti politiche, è certo buon consiglio venirne una buona volta a capo.

È finalmente il momento acquista opportu-

nità dalla considerazione medesima, per cui lord Macaulay ottenne grande consenso alla proposta riforma elettorale del 1867.

Signori Senatori, lord Macaulay diceva: facciamo questa riforma sino che il cuore dell'Inghilterra è tuttavia sano, adesso che i vecchi sentimenti, le vecchie reminiscenze mantengono una forza, un'attrattiva che potrebbe tuttora scomparire.

Sì, o signori Senatori, facciamo questa riforma in un momento in cui parla ancora e vive dentro di noi il ricordo della storia contemporanea: in un tempo in cui noi, allora adolescenti, siamo entrati nella vita nuova quando si sentiva tuonare il cannone di Malghera, e si sapeva che l'assemblea Veneta pronunciava il resistere ad ogni costo; noi che siamo entrati nel cammino degli studi in un tempo in cui sui colli Berici combattevano Durando, Casanova, Gialdini, D'Azeglio, e nel nome di Re Carlo Alberto si correva allegramente a morire. Siamo stati fortunatamente a tempo di stringere la mano riverenti ai prigionieri dello Spielberg, di Mantova; vi ricordate quando in una memoranda discussione, non son due anni, ci siamo tutti affollati a quel banco, da cui un vegliardo ci lasciava come in retaggio sapienti consigli per il bene di questa patria? ed ei ben sapeva, sapeva quanto fosse costato il renderla indipendente. È viva in noi la memoria del lutto nazionale per il gran Re liberatore ed unificatore d'Italia: molti sono coloro, che han combattuto al suo fianco, e de' Figliuoli di Lui. Non aspettiamo che dileguate sì sieno queste memorie. Chè ancora oh si vive la poesia di casa Savoia, poichè Colei, che in momento di sublime sconforto la disse finita oramai, ne è nell'affetto di tutti gli Italiani essa medesima vivente personificazione (*bravo!*)

Di questa legge non possiamo certamente accagionare un Ministero qualunque come *Tyndaridis facies invisa Lacaenae Culpatusve Paris* fossero la causa di tanto guaio. Che vuoi? Ai versi del secondo libro dell'Eneide è riservata sempre gran parte nelle discussioni delle leggi elettorali: il Gladstone stesso ebbe a dire che la riforma elettorale era temuta come il caval di Troia, a costo di sentirsi pigliare in parola da Löwe che continuò la lugubre citazione.

Ma non è nè anco *divom inclementia divom*,

non è un irresistibile fato, che ci trascini: bensì una profonda persuasione che ci ha risoluto ad approvare la legge.

Grandi sgomenti si son messi innanzi.

Sono i medesimi, che si sono espressi nella discussione del primo *bill* di riforma.

Nel 1832 alla Camera dei Comuni ci fu Robert Inglis, rappresentante dell'Università di Londra che replicò primo agli argomenti di Lord Russell. Usò dell'armi della paura che era stata con tanto successo usata dal suo partito fin dal giorno in cui il Pitt rinunciò al suo compito di riformatore davanti al terribile scoppio della rivoluzione francese.

Il giro di quaranta anni aveva fornito un nuovo argomento a provare il pericolo di qualsiasi rinforzo al partito democratico. L'Inglis dichiarava impossibile la coesistenza di una monarchia con una stampa libera ed una rappresentanza prettamente popolare.

« Sono pienamente persuaso, diceva, che un sistema rappresentativo esclusivamente popolare, come quello che il nobile Lord vorrebbe introdurre, non si è mai trovato di fronte ad una libera stampa e ad una monarchia ». E la ruina della monarchia doveva tirarsi dietro la ruina immediata della Camera dei Lords.

« Il giorno medesimo che la Camera dei Comuni del 1648, ricordava l'Inglis, mandò a morte il suo Re, dichiarò inutile e pericolosa la Camera dei Lords. « L'abolizione della Camera dei Lords era la più strepitosa ed efficace tra le profezie dei terroristi ». Siano quali essere si vogliano le intenzioni degli autori o fautori di questa misura, io sono sicurissimo che se la votazione vi seconda, in un decennio la Camera dei Lords sarà spazzata del tutto ».

Dal 1832 al 1867 la Storia Inglese si dà l'incarico, ben più di quello che possa fare un povero Relatore, di dimostrare quanto fallaci fossero le cupe previsioni. Veniamo al 1867. È un deputato liberale, il Löwe, il quale si rivolge all'aristocrazia inglese e dice: Ma voi, gentiluomini dell'Inghilterra, voi con tutto quello che avete al mondo, coi vostri antenati dietro di voi, i vostri posterì avanti di voi, coi vostri grandi possessi, coi vostri titoli, coll'onor vostro, col vostro grado sociale di ogni sorta, in questo rigoglio di prosperità e di fortuna dello Stato e di tale e tanta dignità fruita per duecento anni, quanta e quale non

toccò a nessuno altro su questa terra, voi getterete via tutto ciò senza ombra di compenso!

Il conte di Shaftesbury, uno dei maggiormente pertinaci oppositori della legge preannunciava le cose accostarsi rapidamente ad una grande consumazione!

Questa legge accelera un progresso già troppo rapido.

L'atto di riforma del 1832 ci ha dato una pausa di 35 anni; quanti ce ne darà questo del 1867?

Non credo neanche di una sola sessione.

Il *bill* di riforma del 1867 ci conduce al sommo della rocca Tarpea, di dove ci si precipita come delinquenti.

Ma al conte di Shaftesbury risponde lord Cairns con queste parole, di cui io non saprei trovar le più degne, anche perchè non posso rispondere con parole inornate mie a discorsi di una forma così venusta, quale rare volte si sentono pure nel nostro Parlamento, pur tanto fornito di persone così colte. La risposta dunque, ch'io dirigo particolarmente ad un mio nobile e carissimo amico, venga a lui in più efficace modo bensì, ma più degna.

Si dice che la larga e più sensibile superficie dell'opinione pubblica vibra sotto i soffi della passione che passano un tratto sopra di essa. Ciò non avveniva puranche colle Assemblee elette con suffragio più ristretto? Quando avviene che le Assemblee rappresentative sieno libere dalla loro influenza? E quale sarà la condizione più sicura, quella in cui in tempi nei quali le passioni e i pregiudizî del popolo, di un paese, sono il più profondamente commossi, si debba a queste passioni o pregiudizî aggiungere un sentimento, un amaro sentimento che legittima espressione non trovino, qualunque queste passioni o pregiudizî possano essere; ovvero quella che facciano assegnamento sopra di chi in Parlamento abbia ad esprimerli con profonda e leale persuasione?

Ben sono queste considerazioni gravissime le quali hanno un commento nella storia di due paesi, l'Inghilterra e la Francia. Forse che è stato men previdente Lord Cairns, quando dissipava quelle apprensioni e sgomenti, o un Ministro, pur degno d'ogni più alto rispetto, che in Francia si era rassegnato a promettere che si sarebbe occupato della Riforma elettorale pur

modica, quando di studî non c'era più tempo oramai?

Signori Senatori! Sono stati i Tories i quali hanno condotto a capo il *bill* di riforma del 1867. E permettetemi qualche considerazione storica, che forse contribuisce a spiegare fatti parlamentari, i quali, quando sieno osservati limitatamente ed in un solo stato ed un solo tempo, non possono esser bene apprezzati.

L'onorevole Presidente del Consiglio parmi abbia detto ieri, che un conservatore novatore, quale si è più volte chiarito un onorevole Collega, che anche in quest'occasione ha fatto sentire la sua autorevole voce in quest'Aula, sia come l'araba fenice.

Eppure sono altri molti, creda pure il Governo, che sinceramente conservatori quando si tratta dei principî costitutivi del buon ordine sociale, non sono meno sinceramente novatori, quando si tratta di riforme, che tolgan l'adito a pericolose agitazioni, ed innovazioni negli ordini dello Stato. Si suol dire che fra noi non vi è più parte politica ben determinata e distinta. Conosco quali riguardi dobbiamo imporre a noi stessi nel parlare di fatti che concernono l'altra Camera. Ma ciascuno mi renderà giustizia che io non riferisco il mio dire punto nè poco alla Camera dei Deputati; bensì alla storia delle istituzioni. Non è certamente il Senato, per quanto pure in Senato non ci sieno parti politiche costituite, ma comunque vi si ripercuota l'espressione delle opinioni che rappresentano, non è nemmeno la Camera dei Deputati, dove le vere parti politiche si formano, schierandosi ciascheduna in proprio campo. Sorgono dai bisogni, dai desiderî che si agitano nella nazione. Il Parlamento non ne è che espressione.

Che vi ha di reale in quella distinzione, che si suol tanto magnificare, d'un partito tory e d'un partito whig? Solo nei pochi anni, da quando è stata introdotta questa denominazione, fino alla caduta di Giacomo II, queste due parti esprimevano un ordine d'idee veramente distinto. Propugnavano gli uni l'inviolabilità della prerogativa, l'obbedienza passiva, l'assolutismo nella Chiesa come nello Stato, il diritto divino regio. Gli altri la resistenza agli abusi del potere Regio, la libertà politica. Sino alla sconfitta del Pretendente nel 1745, conservarono tuttavia un qualche significato; perocchè i

whigs cercavano di mantenere, e di attuare più sinceramente i principî di un sincero governo rappresentativo, contrastati dai Tories. Consolidata la casa d'Hannover, tutto si ridusse a mantenere piuttosto la prevalenza del Re o del Parlamento nella nomina dei ministri. E dopo quel tempo, nell'Inghilterra stessa la sola distinzione fra i Tories ed i Whigs si è di essere gli uni o gli altri al governo o all'opposizione. Si è proprio il caso del maresciallo Sout, il quale aveva vinto, o aveva perduto la battaglia di Tolosa, a seconda che era nell'opposizione, o al governo. E infatti al tempo della regina Anna, fu Bolingbroke, in Wyndham che minacciavano i borghi fradici, vantavano i Parlamenti triennali, segnalavano i pericoli degli eserciti stanziati. I whigs sostenevano i Parlamenti settennali, le tariffe protettive, il militarismo. Si fu Grenville, il quale, quando gli Americani rivendicarono il diritto di tassarsi da sè, propose il *bill*, che li assoggettava alla tassa. E fu un altro whig, il Rockingham, il quale propugnò quell'atto di dichiarazione che tanto raggravò le cause, le quali contribuirono all'indipendenza dell'America dalla madre patria. Ed è una fortuna questa emulazione, questa gara delle parti politiche, perchè si risolve infine nella cooperazione, nel concorso di tutti all'attuazione di quelle opinioni che nel corso dei tempi si trovano corrispondere al sentimento, al bisogno nazionale. È così che Disraeli disse di Robert Peel, che aveva sorpreso i whigs al bagno, e fino a che i whigs erano al bagno, era scappato via coi loro vestiti. In tempi più vicini si fu Gladstone che si vide portar via i suoi vestiti dal Disraeli.

Si è molto parlato di quello che in linguaggio militare si direbbero le evoluzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rammenterò in che modo Lord Derby iniziò *tout bonnement* il suo disegno di riforma elettorale.

A chi se ne maravigliava disse senza tante cerimonie un argomento che non so se al nostro onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri torni gradito; il Derby per conto suo non ebbe riguardo di dire, che egli era stato due volte al potere, che queste due volte aveva trovato una maggioranza parlamentare contro di sè, che questa volta era ristucco di avere di nuovo una maggioranza contraria, e che

presentava il *bill* di riforma perchè così sperava di crearsi una maggioranza necessaria per condurre il Governo del Paese.

E in verità, chi esamini le trasformazioni che ha subito il *bill* di riforma del 1867, dal momento in cui Lord Derby l'iniziò al Parlamento, al momento in cui effettivamente venne deliberata quella modificazione alle leggi elettorali, vedrà che non sono certo minori di quelle cui sia andato incontro il disegno di legge presentato dapprima dal Ministro Depretis. Tanto che uno dei colleghi del Derby, il quale non aveva potuto capacitarsi che egli fosse andato tanto innanzi, il generale Peel, usciva disperato dal gabinetto; e quando il Derby ha fatto una nuova concessione (io ne parlo volentieri di queste concessioni, perchè sono arra di qualche altra concessione anche per noi) quando il Derby è venuto all'ultima concessione, il generale Peel disse che di nulla più era persuaso a questo mondo, se non che quello che si pone da principio come punto vitale, è quel punto che ha meno vita d'ogni altro; quello che da principio si mette come suprema garanzia, è proprio quello che non garantisce nulla; quello che vi ha di più elastico (quanto già dissi, toglie al mio dire ogni aculeo), si è la coscienza dell'uomo di Stato.

Esistono dei principî che, son persuaso, non soltanto l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, ma nessuno di quelli che possono dirigere la cosa pubblica in Italia, abbandonerebbero mai. Ci sono i limiti di applicazione e per questi, allorchè ci troviamo davanti a un disegno di legge, siccome questo, che è passato per tante trafile, che ha dato luogo a tanti dispareri, e a tante transazioni, che ancora suscita tanta diversità di opinioni, è pur duopo di veder modo di trovarsi d'accordo in quella soluzione che sia maggiormente idonea a raccogliere quel sentimento che basti a tradurla nel campo dei fatti.

Ora dovrei entrare in argomento davvero, ossia, poichè infine non ne ho divagato nemmeno finora, entrerò più d'avvicino nell'esame della legge. Chi sa che non mi si rimproveri quello che temeva per suo conto il Cuvier, tutto il mio dire essersi in fin dei conti ridotto alla prolusione. E tuttavia, i discorsi, che si erano pronunciati sinora, a me avevano fatto

obbligo di pur spaziare nel campo delle considerazioni di ordine generale.

Ora poi, dovendo io entrare nell'esame della legge e degli emendamenti, chiederei, non per riposo mio, ma del Senato, si sospendesse per breve intervallo di tempo la seduta.

(La seduta è sospesa per pochi minuti).

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. I signori Senatori sono pregati di riprendere il loro posto.

Il Senatore Lampertico ha facoltà di continuare il suo discorso.

Senatore LAMPERTICO. Troppa Inghilterra, mi sono sentito dire da egregi Colleghi; qualche altra volta mi han detto troppa Francia. Pure non può la storia di un paese, ed intendo la storia viva, attuale, essere intesa, quando si consideri isolatamente da quella degli altri paesi. Bene ho piacere che questi riscontri sieno pel Senato superflui, e non ne avrei mai dubitato. Ma la parola del Senato è diretta all'intera nazione, ed io penso non sia superfluo giammai alla nazione italiana ricordare esempi di popoli liberi, che essa più che altri mai bene è in grado di comprendere e imitare.

Ancora una volta mi si conceda un riscontro storico. Quando si è iniziato nel 1867 il *bill* di riforma, Lord Grey avea proposto una mozione, un ordine del giorno si direbbe noi, con cui la Camera dei lords s'impegnava di non entrare nella discussione del *bill* di riforma, se non dopo aver preso impegno con sè stessa di emendare la legge, per renderla più proporzionata al fine che si proponeva.

Questa mozione non venne accolta, ma il suo diritto di emendamento la Camera dei Lords lo ha esercitato, ed in modo invero eminentemente, a giudizio dell'Ufficio Centrale, conforme alla missione di un Senato, o Camera Alta, come si voglia chiamarla.

Nel *bill* di riforma, quale era stato deliberato dalla Camera de' Comuni, non c'era, precisamente come nel caso nostro, un certo equilibrio fra i diversi principî, a cui la legge si informava. Quanto all'estensione del diritto del voto, si era andati tant'oltre, che forse non sarebbero andati più i radicali.

Timidissimo era il *bill* per quanto concerne la distribuzione del diritto elettorale. Poichè nulla è più agli Inglesi repugnante di quella

distribuzione del diritto elettorale semplicemente numerica che è quella da noi adottata.

La costituzione del collegio elettorale ragguagliatamente al numero degli abitanti, non giungerebbe mai per gl'Inglesi a costituire un'Assemblea veramente rappresentativa. L'Assemblea non vi si considera veramente rappresentante il paese, se non quando rappresenta collegi così vari d'indole e d'importanza, come li ha fatti la storia.

E si è in questo riguardo, che il *bill* del 1867 era timidissimo, poichè non portò che poche modificazioni, nè le quali importa ricordare. Or gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Lords erano appunto rivolti a questo scopo, di equilibrare le varie parti della legge fra di loro.

Si è precisamente quello che abbiám voluto far noi, e speriamo che l'onorevole-Presidente del Consiglio dei Ministri non si condurrà diversamente dal modo con cui in congiuntura identica si è condotto Lord Derby.

Il Ministero si presentò alla Camera dei Comuni, e disse: « Nè crediate che io mi esprima in questi termini famigliari per modo di conversazione. No ». Sono proprio i termini che ha adoperato il Ministero inglese, imperocchè là sono usi ad una certa maggior libertà di espressione, che forse tra di noi desterebbe non so quanti rancori, e questo è dovuto al più vecchio uso della libertà.

Il Ministro inglese adunque ha detto nel presentarsi alla Camera dei Comuni:

« Signori della Camera dei Comuni, badate, i Lords hanno avuto una bizza, hanno voluto introdurre questi emendamenti superflui in parte ed in parte per il Ministero repugnanti. Pure da parte nostra abbiamo voluto fare atto di deferenza alla Camera Alta e li abbiamo accettati. Ora è la volta che la Camera dei Comuni compia essa pure lo stesso ufficio ». E la Camera consentì, ma solo in parte. Cosicchè Lord Derby dovette ripresentare il *bill* alla Camera dei Lords. Ed allora non si potea far più aspra censura degli emendamenti che la Camera dei Comuni introdusse, di quella che ne ha fatta lo stesso Lord Derby. Ma nel tempo stesso chiedeva che questa volta venissero accettati dalla Camera dei Lords per deferenza alla Camera dei Comuni, e la Camera dei Lords li ha accettati.

Sul merito fondamentale della legge poco per verità resta a dire, dacchè sopra i principî che la informano si conviene. Egregio Collega, scienziato illustre, si è ricordato anche in questa occasione del detto del Buffon, « la nature trace des *traits-d'union* presque partout, » dove noi introduciamo degli intervalli, delle lacune. E nella legge elettorale medesima avrebbe voluto non mancassero questi *traits-d'union*; gli sembra che vi fossero delle lacune che prima avrebbe bisognato compiere. Avrebbe voluto una tal riforma elettorale, per cui la mutazione potesse in un certo corso di tempo proporzionarsi al popolo, ed il popolo alla mutazione.

Non cerchiamo se iniziata in altri tempi, la riforma elettorale avrebbe potuto seguire questo graduale progresso e svolgimento. Non cerchiamo nemmeno se quando la nostra Camera, la Camera del Senato, si fosse essa fatta iniziatrice di una legge di riforma, non l'avrebbe forse potuta divisare diversamente.

Ma non si tratta oramai dei diversi sistemi teorici che in fatto di elezioni si possono presentare.

Noi non abbiamo più d'innanzi a noi un sistema teorico: ne abbiamo uno concretato ormai in una formula di legge la quale non è partita da noi, ma ci viene dall'altro ramo del Parlamento, nè oggi soltanto, ma preparata già da lunga mano e illustrata da dotte Relazioni delle Commissioni della Camera dei Deputati, da quelle Relazioni stesse, che accompagnavano il disegno di legge, e da mozioni iniziate addirittura da onorevoli Deputati. D'altra parte, l'osservazione la quale vien fatta per la mancanza di questo *trait-d'union*, si riferisce esclusivamente alle disposizioni transitorie. Sul quale proposito mi riservo di parlare più tardi.

Quanto al principio della legge, come è pure accaduto di dire e di osservare nel corso di questa discussione, il principio di progresso graduale c'è, perchè il diritto elettorale viene infatti svolgendosi col progresso dell'istruzione elementare. Non parlo delle disposizioni transitorie, parlo del principio di legge, e penso, che in ciò siamo tutti d'accordo. Nè su ciò parmi d'uopo ora d'insistere dopo che ha fornito già ampio tema di tutta questa discussione generale. Solo mi giova rettificare non tanto espressioni di egregi Colleghi, quanto espres-

sioni mie, poichè taluno mi ha preso persino troppo in parola.

Taluno in fatto si è richiamato alla legge dei grandi numeri, con cui ho posto in relazione l'estensione del diritto di voto. Or la *legge dei grandi numeri* può intendersi in duplice significato; in significato *volgare* ed in senso *tecnico*. In senso *tecnico* tutto sta il sapere quali elementi si abbiano a introdurre nel computo, a quali compensazioni si miri. Se gli elementi sono cattivi, quali compensazioni vi possono essere? Più si moltiplicano i termini e più si è certi di un adeguato relativamente preciso, ma altrettanto cattivo. Lo stesso principio serve a misurare la statura dei nani come la statura dei giganti. Il principio per sè medesimo è neutro.

Quando io nella Relazione parlai della legge dei grandi numeri, e ne parlai come di legge compensatrice, evidentemente non ho potuto parlarne in questo senso tecnico, bensì ne ho parlato (e vedo che non m'inganno, perchè l'egregio Collega, il Senatore Brioschi, mi fa cenno del capo che no) in un senso che dirò *popolare*, per non dire *volgare*, in un senso, che meglio risponda a nozioni d'indole legislativa, e che devono formare parte del patrimonio comune, del comune buon senso.

In questo senso popolare dunque, che ha una qualche attinenza col primo, legge dei grandi numeri s'intende l'espressione adeguata, compensata di un dato gruppo di elementi, fra loro più o meno divergenti. Bisogna, cioè, operare per grandi masse, piuttosto che per piccole osservazioni, o per pochi termini. Non si assumono i grandi gruppi anche in relazione alla riforma elettorale se non all'intento di raggiungere l'adeguato più prossimo al vero, il termine relativamente normale di gruppi che si trovano in certe condizioni.

Ed invero ciò accade allorchè in una legge elettorale accanto all'elemento di *qualità* (Donato Giannotti direbbe) si pone quello di *quantità*.

Proviamoci a fare una legge elettorale, come si farebbe nello studio di un dotto, di un professore di diritto costituzionale, e cerchiamo questo limite di cui si va in cerca di determinare la guarentigia che dee circondare il diritto di voto.

In altri tempi, quanto efficacemente non so,

ma infine le condizioni sociali offrivano dei capisaldi che avrebbero pur potuto stabilire la presunzione di questa desiderata capacità. Si potea andarla a cercare in una condizione sociale elevata, in un alto censo, negli studî superiori.

Dove individualmente fosse venuta meno, si potea averla nelle classi, ordini, stati che la rappresentavano per virtù di consociazione, la rappresentavano collettivamente, esprimevano una volontà comune, la esprimevano autorevolmente.

Ma oggidì che rimane di tutto questo? E che avvi di tutto questo che sia compatibile colle condizioni d'una società democratica?

Certo che nel sistema del Governo della Restaurazione e in quello di Luigi Filippo, vi è una distanza grandissima da quello che l'Ufficio Centrale segue.

Ma quando siamo ormai ridotti a litigare fra 40 lire d'imposta diretta, e 20, compresa o no l'imposta provinciale, vuol dire che sono del tutto scomparse quelle condizioni sociali in cui il censo e l'istruzione davano guarentigia di sé perchè già elevati ad un certo grado. E vuol dire che se oggidì tuttavia una guarentigia possono darla, si è non più in virtù del grado a cui si trovano di già portati, ma in virtù d'un comune concorso, di una cooperazione comune.

Poc'anzi ho detto che gli Inglesi rifuggono dal proporzionare semplicemente al numero la rappresentanza nazionale.

È vero, ma è vero che vi si trovano più e più necessariamente, inconsapevolmente condotti.

La questione un inglese non la porrebbe in questi termini, ma bensì quale sia la costituzione del collegio elettorale che più assicuri una elezione buona. Però si trovano poi ridotti a risolverla in modo diverso da quello in cui l'avrebbero posta. E, cioè, devono pur tener conto del numero, in guisa che quando la popolazione si trova aumentata, sentono il bisogno d'accrescerne il numero dei rappresentanti.

Poichè, infine, che altro significa se non la espressione dei sentimenti vari, dei vari bisogni che costituiscono un'opinione pubblica, una pubblica utilità?

La quantità di luce, là quale cade sopra l'unità di superficie, decresce in ragione inversa del quadrato della distanza. Unica sorgente di luce quindi, di una certa intensità, non ha lo stesso

effetto utile di più sorgenti disseminate, che pure abbiano tutte insieme un'intensità equivalente. Allo stesso modo una rappresentanza anche bene scelta, ma ristretta, non ha altrettanta efficacia di quella che ha una rappresentanza anche men bene scelta, se vuoi, ma più estesa.

Quella guarentigia che non si può avere mediante criteri segnalati di elezione, si ha dall'elemento di quantità, che viene così a contemperarsi con quello di qualità.

Parlando dell'istruzione obbligatoria, che è in fondo la base del presente disegno di legge, abbiamo espresso quello che ci pare risulti realmente dalle condizioni in cui l'istruzione obbligatoria si trova in Italia.

Diciamolo pure.

Dai documenti parlamentari risultava piuttosto quello che l'istruzione obbligatoria dovrebbe essere, invece di quello che veramente è.

Si diceva che pochi sono ormai i comuni del Regno in cui l'istruzione obbligatoria non sia già dichiarata.

E sta bene.

Ma su che fondamento poi è stabilita la dichiarazione dell'obbligo? Unicamente quando vi sia quel dato numero d'insegnanti in relazione a quel dato numero di abitanti. Ora questa non è che una delle condizioni, perchè la istruzione possa veramente essere attuata, perchè la istruzione diventi veramente un fatto, una realtà. Ma poi occorre che le autorità comunali applichino la sanzione della legge, occorrono gli edifizî scolastici, buone condizioni di accesso alla scuola, gli stipendi degli insegnanti, e via via.

Ora, in realtà, dai dati statistici che vennero esattamente esposti nella relazione e contraddetti non vennero, anzi affermati furono dal Ministro della Pubblica Istruzione, risulta che siamo ben lontani ancora dall'attuare il principio della istruzione obbligatoria, persino nelle condizioni stesse di sua materiale esistenza.

Lo stesso poi dovrebbe dirsi, quando si portasse lo sguardo sulle condizioni di essa più virtuali.

Si sa che l'istruzione obbligatoria richiede un anno complementare. Orbene, di quest'anno complementare, per cui pure il regolamento fa obbligatorio l'esame, ancora non se ne è fatto nulla. Ci sono le scuole degli adulti, come si erano istituite dapprima; ma quelle

avevano tutt'altro scopo. Avevano lo scopo di istruire quelli che non avevano potuto percorrere le prime scuole, le scuole elementari. Ma le scuole complementari hanno invece lo scopo di portare a compimento, di rassodare l'istruzione di quelli che han percorso la seconda classe elementare, che son poi, pel presente disegno di legge, elettori.

Queste scuole complementari forse che esistono? Niente del tutto.

Nel dicembre dell'anno scorso, anzi, si era bandito un programma per l'attuazione di esse. Ed ecco nel gennaio il Ministro dichiarava tutto sospeso e per una ragione molto perentoria, la ragione stessa che era stata detta molti anni or sono nella classica Relazione sul bilancio dell'Istruzione Pubblica, di un illustre e dotto uomo alla Camera dei Deputati - e vera oggidì quanto allora - in fatto d'istruzione i desiderî abbondare più che i mezzi di effettuazione.

Con ciò non fo la censura del principio su cui si fonda il disegno di legge, principio che abbiamo concordemente accettato, ma è evidente che la realtà, che la efficienza dell'istruzione, non si fonda soltanto sopra la legge della istruzione obbligatoria, ma sì sopra quell'insieme di leggi e di provvisori, che si coordinano con essa.

E la questione che parrebbe di semplice istruzione, diventa infine una questione la quale si connette col bilancio dello Stato, col bilancio dei comuni, o più veramente si collega con tutti quanti gli elementi, con tutte quante le condizioni le quali determinano la buona economia della Nazione. È degno sia del Senato, che nel documento il quale è stato scritto in nome del suo Ufficio Centrale, si fanno voti perchè le condizioni dell'istruzione corrispondano di fatto a quelle speranze che ebbe in mira il Governo quando propose all'altra Camera di fondar l'estensione del diritto di voto sul principio della istruzione obbligatoria. Poichè si vuole che il diritto elettorale si coordini all'istruzione, lieto sarà il Senato ogni volta che glisará dato di concorrere a far sì che questa istruzione sia un fatto, che il profitto ne sia durevole; che sanamente educativo ne sia l'indirizzo.

Questi nobilissimi intendimenti il Senato però non volle elevare a ragione d'indugio, che avesse a parere pretesto di dilazione. Si è detto che *allargate* vanno le istituzioni insino a con-

venire agli uomini, non gli uomini *raccorciati* in fino a convenire alle istituzioni. Il momento d'estendere il diritto di voto noi stessi abbiamo giudicato e giudichiamo opportuno. Esaminiamo le proposte che ebbe l'onore di fare il nostro Ufficio Centrale.

Non è perchè non si trovassero per sè accettabili, anzi ottimi gli emendamenti nostri, che combattuti vennero, ma perchè si vorrebbe che la legge passasse senza emendamento qualsiasi.

Si riconosce che savî, che liberali sono, che coerenti ai principi della legge, e ci si invita a respingerli.

Ma quanto tale discorso dovesse tornare sgrazito al Senato, lo han fatto palese gli oratori che avrebbero voluto condurlo a tai passi.

Non c'è stata circonlocuzione, cui non sieno ricorsi, per iscusare in nome di una non so quale necessità un tal partito.

Abbondavano di elogi per l'Ufficio Centrale, si auguravano che il Governo avesse potuto accogliere gli emendamenti da noi proposti, ci avrebber persino battuto le mani.

Le altre ragioni, per cui intanto si proponea di respingerli, apertamente non si dicevano, si lasciavano intendere alla sapienza Senatoria.

E perfino come se l'autorità del Senatore, l'autorità dell'uomo non bastasse, nuova autorità si ritraeva da altri pubblici uffici, come se questi giovato avessero ad un apprezzamento più esatto del momento politico.

Noi invece non abbiám bisogno di tutto questo. Ci basta l'espone quali i nostri emendamenti sono, più ancora che non ne abbiamo a ragionare distesamente.

Mi conformo del tutto all'avvertenza ieri fatta da Collega egregio, che nella discussione generale non si abbia ad intrattenersi particolarmente sugli emendamenti. Di ragionarne particolarmente è debito mio riservarmi a luogo a luogo. Qui devo invece esporne i principi, il metodo, il sistema. E tanto più dacchè nella discussione generale ci fu chi s'intrattenne bensì degli emendamenti, ma solo di alcuno fra questi, come se l'opera dell'Ufficio Centrale si fosse qui limitata, salvo poi giudicarla eccessiva od insufficiente!

Alcuni degli emendamenti, i quali si sono introdotti nel disegno di legge, in parte, sono a giudizio dell'Ufficio Centrale, non soltanto

buoni ma necessari, e anzi si elevano ad importanza di ordine costituzionale. Altri ristabiliscono la coerenza nella legge, in nome della eguaglianza del diritto, ed in nome della certezza di esso. Altri infine intendono alla più facile attuazione della legge.

Nella Camera dei Deputati si era deliberato che, mantenuta ferma la costituzione del Collegio uninominale, si dovesse mantenere la circoscrizione attuale dei collegi elettorali.

Ma poi non parve conveniente dizione simile, siccome quella che si riferiva ad una circoscrizione dipendente da legge che in quel momento stesso si esauriva. Ed allora venne introdotta una diversa clausola, che cioè la circoscrizione elettorale fosse quale risultava dalla tabella che fa parte integrante del disegno di legge.

Il principio che si sia in realtà voluto mantenere la circoscrizione attuale risulta nell'animo, si può dire, di tutti i Deputati, e ciò sino a che non si dovesse alterare per l'adozione dello scrutinio di lista. Ma formulata questa intenzione in un articolo di legge non è. Ed anzi, laddove la prima dizione espressamente dichiarava il principio del mantenimento della attuale circoscrizione, colla seconda dizione questa enunciazione si è tolta. Non si è detto più la *attuale* circoscrizione, ma si la circoscrizione della tabella *che fa parte integrante* del disegno di legge.

Risulta dalle discussioni dell'altro Ramo del Parlamento che il Presidente della Camera dei Deputati aveva incarico di rivedere questa tabella, in cui erano incorsi degli errori, e di darvi autorità.

Infatti l'onorevole Presidente della Camera dei Deputati con quelle indicazioni, le quali gli erano fornite dal Ministero, ha adempiuto il suo ufficio con tutta quella diligenza che i dati di cui poteva disporre rendevan possibile, e dall'altra parte con quella coscienza dell'eminente suo ufficio che tutti ben riconoscono. L'Ufficio Centrale ha potuto di ciò anche prendere esatta e diretta cognizione, non perchè su questo potesse cadere nell'animo di alcuno un dubbio, ma per potere informare il Senato di tutto quel progresso di fatti, i quali il Senato d'uopo ha di conoscere per determinare le sue risoluzioni.

È venuta intanto all'Ufficio Centrale dal Mi-

nistero dell'Interno, non riveduta, non approvata dal Presidente della Camera dei Deputati, una moltitudine di correzioni alla tabella che che ci era pervenuta come parte integrante del disegno di legge.

Le correzioni dipendevano dal non essersi prima tenuto sufficientemente conto delle nuove denominazioni date nel frattempo ai Comuni, e delle molte aggregazioni e disgregazioni per cui necessariamente la vera circoscrizione attuale non corrisponde più alle prime designazioni.

Onorevoli Deputati si erano di ciò allarmati tanto che alcuni fecero formale mozione all'Ufficio Centrale del Senato perchè fosse corretta la Tabella in quella parte che riguardava collegi elettorali di loro conoscenza. E poichè nella legge non è formulato in alcun articolo il principio, per quanto pure nelle intenzioni fosse, che abbia ad essere mantenuta la circoscrizione attuale, si è da onorevoli Deputati messo in sull'avviso l'Ufficio Centrale, che mediante la tabella delle circoscrizioni, quale ci era pervenuta, il loro collegio, anzichè trovarsi indicato in corrispondenza colla realtà, era con questa in contraddizione.

In progresso di tempo e precisamente nel novembre, approvata dal Presidente della Camera dei deputati venne all'Ufficio Centrale una correzione, la quale concerne due collegi elettorali del Modenese, ma questi due soli.

La formula deliberata dunque dalla Camera dei Deputati, si è, che la tabella faccia parte integrante del disegno di legge. Non è dunque sicuramente una tabella illustrativa che vuolsi, quale sarebbe stata se si fosse mantenuta la prima dizione, no; la tabella è parte integrante della legge.

Ma poi abbiamo una prima tabella, riconosciuta dal Presidente della Camera dei Deputati, il quale vi spese ogni maniera di cure, a seconda dei dati che forniti gli furono: abbiamo una correzione per due soli Collegi anche questa venutaci poscia da parte del Presidente della Camera dei deputati: abbiamo inoltre un fascicolo di correzioni che ora si vorrebbero qualificare di spiegazioni, ma in fatto ebbero ufficialmente il titolo di correzioni ed in realtà tali sono, le quali provengono esclusivamente dal Ministero dell'Interno: abbiamo infine la Tabella delle circoscrizioni,

quale abbiain riveduto noi stessi, tenendo conto di tutte le correzioni suddette, ma introducendone ancora di nuove, nè poche.

Ora io chieggo, Signori Senatori, se possiamo noi, proprio noi, dare autorità a una tabella delle circoscrizioni elettorali, che, se pure è possibile, ancor più che qualunque altra parte della legge, ha attinenza direttamente coll'Ufficio dei Membri dell'altra Camera? Che se in corso di discussione si vorrà mettere in dubbio, non la verità dei fatti che asseriamo, ma la gravità delle considerazioni che esponiamo al Senato, noi mostreremo come le alterazioni siano gravissime. E per quanto si possa essere persuasi che noi colla tabella, che abbiain così riveduto, non si faccia che ristabilire la verità delle circoscrizioni di conformità al presente stato di esse, di conformità a quello che la Camera dei deputati volle, possiamo noi farlo di giudizio nostro esclusivo? Si può mai pensare ad una tabella delle circoscrizioni elettorali approvata di sola autorità del Senato? Potrebbe esser sancita dal Re?

Ed altre disposizioni abbisognano certamente d'esser del pari emendate.

Una legge elettorale non altera l'ordinamento finanziario ed amministrativo ma vi si connette.

Or non è maraviglia, che tutto occupato il primo Relatore della legge alla Camera dei Deputati dei grandi principî, non si sia sufficientemente trattenuto su quell'assetto di ordine amministrativo, di ordine finanziario, a cui una legge elettorale dee pur coordinarsi. Accenno a disposizione gravissima di cui in merito parlerò poi; ora solo vi accenno in questo senso: che cioè non si attaglia, non istà collo stesso sistema, che il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati avrebbe adottato.

Per la vigente legge le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del dritto elettorale, se lo stabile non è posseduto prima dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Ora, si vorrebbe sostituire al semplice *possesso*, il *pagamento* effettivo dell'imposta.

Le ragioni, per cui l'Ufficio Centrale non vi si acconcia, io confido sien tali, che la Camera dei Deputati vi abbia poi di gran cuore ad associarsi.

Ora ne parlo come se per un momento si mantenesse la introdotta innovazione.

Per la legge vigente, dopo che si è detto che è d'uopo provare il possesso anteriore all'annua revisione delle liste elettorali si aggiunge che tale disposizione non si applica a chi succede per eredità, il che nel sistema della legge vigente è logico, è necessario.

Ma così non è più, quando non si richiede la prova del possesso, bensì quella del pagamento delle imposte. E perciò, quando si è tolta quella prima disposizione, andava tolta anche l'altra, ed invece questa si è mantenuta. Per una svista certo, ma comunque sia, si son così appicciate insieme due disposizioni, che insieme non possono stare.

Così pure, nel sistema nostro, per cui nel computo dell'imposta si comprende la sovrapposta provinciale, non hanno più ragione di essere alcune disposizioni, che bensì avrebbero ragione di essere allorchè si mantenesse il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, che dal computo del censo elettorale la esclude.

Ma quando si voglia escluderla, e quando per tale esclusione sia pur d'uopo mantenere disposizioni speciali per alcune provincie; quando perciò divenga necessario determinare l'eccedenza della sovrapposta provinciale, questa eccedenza d'uopo è computarla di conformità alle costanti norme amministrative. Or sappiamo che l'eccedenza della sovrapposta provinciale si computa dall'imposta erariale principale. Qui invece computata venne dalla imposta erariale principale con aggiunti i tre decimi di guerra. Ed è una vera fatalità, che tale incongruenza del disegno di legge colle nostre leggi amministrative, la quale in tale riguardo va a ogni modo corretta ma pure son disposto di credere non deliberatamente presa, si risolve poi essa pure, in una diminuzione degli elettori per censo! Poichè è certo che gli elettori per censo saranno in minor numero, se per punto di partenza prendiamol'imposta principale con aggiunti i tre decimi di guerra, di quello che se si prende, come prendersi dee l'imposta principale sola. Per le provincie pertanto, per cui quella disposizione di legge avrebbe applicazione, in forza di essa gli elettori per censo andrebbero diminuiti.

È proprio una fatalità!

Altre disposizioni l'Ufficio Centrale crede siano necessarie ad introdursi nel disegno di

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

legge, per la pratica esecuzione della legge stessa. Sono tra noi persone molto esperte nelle amministrazioni municipali, e a queste ben volentieri mi rimetto.

Mi dicano se coi termini che sono stabiliti nel disegno di legge, l'esecuzione della legge da parte de' municipi possibile sia. Ora son termini troppo brevi.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sono più lunghi di quelli di tutte le leggi d'Europa.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Scusi, onorevole Ministro, ve ne hanno bensì di lunghi, anche troppo, ma non compensano quelli di troppo brevi, e poi ve ne ha che si intralciano gli uni cogli altri, che tra loro si escludono. Siamo nel campo della discussione generale: dimostreremo i particolari a luogo opportuno. Ma intanto chi è pratico di tali cose si accorgerà a prima vista che così la legge non può essere applicata se non per via di regolamenti, ed è evidente che non si può parlare di un regolamento quando si parla di una legge elettorale.

Questo è tutto un ordine di emendamenti che l'Ufficio Centrale sosterrà colla sua maggiore forza, colla sua maggiore vigoria che siano introdotti nella legge perchè emendamenti che l'Ufficio Centrale, s'ingannerà, ma ne ha profonda persuasione, che o sia al disopra dell'autorità del Senato di introdurli di propria autorità, e necessari sieno per porre la legge d'accordo con sè medesima e in rispondenza coll'esecuzione pratica di essa.

Vengo agli emendamenti che l'Ufficio Centrale propugna in nome dell'uguaglianza del diritto.

E qui pure non mi soffermo che su alcune considerazioni di ordine generale, perchè dovrò diffondermi a parlarne quando saremo alla discussione degli articoli. Bensì a quel punto io pregherei l'onorevole Relatore della Camera dei Deputati, lui che pure può prendere la parola con tanta sicurezza di dottrina, con tanto valore di cognizioni, quando si tratta di alte speculazioni, di mettersi in guardia, perchè siamo in materia di computi e non avrà più da combattere con me solo, ma sì coll'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale, che pare di computi non s'intenda mediocrementemente. Ma qualunque sieno i computi, e qualunque i

numeri su di cui si può in qualche maniera fare stato, questo disegno di legge evidentemente viene a scapito delle popolazioni rurali.

Prima di tutto si pensi, egregi Colleghi, che per l'effettivo esercizio del diritto di voto non contano soltanto le disposizioni di legge, le quali stabiliscono il titolo del diritto elettorale, ma bensì le condizioni di fatto, le quali si collegano coll'esercizio del diritto elettorale medesimo e le quali possono di per sè stesse accrescere o diminuire il numero degli elettori. Basterebbe anche solo avere riguardo alla composizione statistica della popolazione delle città e delle campagne. Poichè nella popolazione della campagna abbonda la popolazione *nativa*; nella popolazione della città abbonda la popolazione *d'immigrazione*. E perciò qualunque legge elettorale si faccia, la popolazione della città, per effetto della sua stessa composizione, viene a partecipare effettivamente del diritto elettorale molto più, anche indipendentemente da altre ragioni, di quello che per il modo con cui sono distribuite statisticamente le età, ne possa fruire la popolazione rurale. E nelle popolazioni, come si dice, agglomerate, avvi inoltre maggiore la facilità di voto. Conosco tutto quello che si può dire sull'opportunità di mantenere più unita o più sparsa la sede dell'una, ma su di ciò noi non portiamo alterazione. Semplicemente osserviamo, che evidentemente nelle città, anche indipendentemente da tutto quell'insieme di cause, che contribuiscono ivi a mantenere più alacre, più diffusa la vita elettorale, la stessa comodità mette in grado la popolazione urbana di prender parte alla votazione molto più che questo non sia per la popolazione rurale.

È noto che la difficoltà materiale, la difficoltà di fatto nell'esercizio del diritto elettorale si è nella storia costituzionale dei popoli considerata come un'offesa allo stesso diritto. A Ginevra erano tre collegi: città, riva sinistra del Rodano, e riva destra del Rodano. Or poichè la costituzione dà il diritto di voto a tutti i cittadini, si disse, che circoscrivendo in quei tre collegi la votazione, la costituzione stessa era violata: quel diritto che la costituzione dava, la circoscrizione elettorale rendeva impossibile.

Dapprima si sono istituiti sette circoli elettorali per le elezioni e votazioni federali: po-

scia si venne a ventiquattro circoli per tutti, salvo che per il Consiglio di Stato, perchè per le elezioni al Consiglio di Stato si riuniscono in assemblea.

Leggevo di questi giorni l'opera di un valente uomo, il Jacoby, *Sur la sélection*. Quante considerazioni comparative non si potrebbero trarne sulle rispettive condizioni delle popolazioni della città e della campagna! La vita della città è vita più concitata, febbrile, nè vi ha dubbio, che le condizioni stesse di esercizio dei diritti politici non abbiano a risentirne lo influsso. Bene spesso da quel punto stesso, in cui la vita ha raggiunto il più alto grado delle sue funzioni, comincia la decadenza e degenerazione.

È stata questa una preoccupazione di tutti i popoli liberi dall'antica Inghilterra alla moderna Roma.

La Roma moderna, in tutte le discussioni di riforma elettorale, ha gran cura che i borghi non turbino l'espressione del sentimento proprio delle popolazioni rurali.

Cosicchè non appena un borgo possa avere una rappresentanza sua propria, gli si dà questa rappresentanza separatamente da quella delle popolazioni del contado. E lo stesso avean cura i Romani presso cui, come disse il Macchiavelli, Fabio Massimo ottenne anzi tal nome che non gli avevano dato le sue vittorie, allorquando divise tutte quelle genti nuove, che erano venute ad accrescere la civiltà di Roma, in quattro tribù, acciocchè non potessero, ridotte in questo piccolo spazio, corrompere tutta Roma. Il progresso non consiste nel soverchiarsi l'un l'altro, ma in un ordinamento sempre più perfetto dei diversi fattori che concorrono a produrre la utilità e vigoria dello stato sociale. So che nell'Inghilterra paesi dove pure non prevalgono gli operai, mandano rappresentanti conservatori. E so che nell'Inghilterra stessa vi hanno associazioni, le quali si propongono bensì di propugnare gli interessi conservatori, e si annunciano come associazioni d'operai, sebbene io pensi non cada in falso la celia del Blanc, che in fatto non sieno, che mistificazioni aristocratiche.

Non insisterò nel confronto tra la popolazione urbana e la popolazione rurale; ripeterai cose note a tutti, dette con moltissima severità dallo Spencer, esposte nella Camera dei

Deputati, e di cui ciascuno di voi, signori Senatori, può avere cognizione propria. Non vo alle esagerazioni: volentieri anzi penso che il quadro che delle popolazioni urbane fa lo Spencer, sarebbe per l'Italia nostra fortunatamente esagerato. Nemmen. qui ogni male non viene per nuocere. Non è bene di certo che il progresso in Italia ritardi in confronto di quello di altre nazioni. Ma in questo suo stesso ritardo vengono correggendosi e contemperandosi quei mali che non fanno di certo rifuggir dal progresso, ma i quali del progresso sono necessariamente compagni.

Fortunatamente in Italia, finchè avremo dei grandi industriali, e taluni anche egregi nostri colleghi, i quali sentono l'importanza dei benefici che avvicinano le diverse classi sociali, i pericoli di altri paesi non sono per noi da temersi. Per altro resta sempre vero, che la popolazione rurale si trova assai più connessa con le associazioni naturali, l'associazione della famiglia, del comune.

Le popolazioni urbane, quelle industriali soprattutto, partecipano più facilmente ad altri legami e questi nell'Inghilterra terribili tanto, che vi diviene perfino dovere il delitto. In Italia siam lunge da ciò, ma non è forse vero quello che de' coloni ebbe a dire uomo che del Senato nostro fu decoro, il Capponi? Di per sè stessa la sorte del colono è sempre più indipendente di quella dell'operaio dall'arbitrio capriccioso o dalla speculatrice avidità del padrone. Le condizioni fisse; l'andamento della economia campestre, costante, immutabile, cammina per moto impresso; le necessità del nostro suolo, sempre bisognoso di molta cultura, l'intelligenza dei nostri lavoratori diedero leggi ai contratti dell'azienda agraria. Deteriorare le condizioni del colono, con le avarizie miseramente angariarlo il proprietario non può: non può a sua voglia mutare le usanze comuni e dal tempo consacrate; il podere ha più bisogno di un buon contadino, che di un buon padrone.

Questo almeno per alcune parti d'Italia. Per altre, delle quali si è fatto un quadro molto più nero, molto più triste, se fosse vero, direi: mettiamoci una mano sul petto: è colpa solo del coltivatore? Io ricordo un articolo di somma sapienza del Conte di Cavour, sopra i modi di ovviare il socialismo; perchè io penso, o signori Senatori, che se i meriti del conte di Cavour

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

verso l'Italia sono così eminenti quanto alla costituzione dell'unità politica, non sono meno però eminenti verso la scienza.

Non si trova nè negli economisti, così detti classici, nè negli economisti moderni, alcuno, il quale abbia un così sicuro possesso della dottrina economica da applicarla con altrettanta saggezza. E si è in quello scritto, in cui molto prima che si pensasse ad una legislazione sociale, la quale, per un momento, si volle attribuire a non so qual socialismo della cattedra ed infine non è che una necessità dello Stato in ordine ad una nuova civiltà, il conte di Cavour la presagiva di già. Il conte di Cavour sagacissimamente dimostrava che, perchè il popolo conservi rispetto al mantenimento dell'ordine sociale, d'uopo è che tutti, e così del pari il Governo, professino efficacemente rispetto al popolo, e ciò col promoverne il benessere, il che non è diminuzione, ma accrescimento di libertà.

Non occorre essere Achille per aver vulnerabile il tallone. E, mi perdoni l'onorevole Relatore del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, per mia parte ho il debole delle citazioni, o, piuttosto, della critica di esse: si immagini, ne ho anche scritto. Come mai, a proposito del nostro censo elettorale, non dico nemmeno di quello da noi adottato, ma del censo stesso nella misura adottata dal disegno di legge, che si è dalla Camera dei Deputati approvato, come mai ricorrere a quei versi di Giovenale:

Protensus ad censum: de moribus ultima fiet quaestio?

Perchè non citarlo tutto? O che si può proprio chiedere del censo, cui si riferisce il disegno di legge, ovvero cui si riferiscono gli emendamenti nostri:

quam multa magnaue paropside caenat?

Una volta, o bene o male, il principio della proprietà da chi era guarentito? dalle grandi proprietà.

Le grandi proprietà, circondate da privilegi, immuni da imposizioni, sempre immobili in poche famiglie, certo che rappresentavano la proprietà in modo non rispondente alla società odierna, e pur sempre in modo inefficace. Ma ad ogni modo custodivano esse il principio di proprietà.

Ora non sono più le grandi proprietà le quali

possano tutelarlo. Ciò non possono, perchè, per la legge ereditaria si trovano dopo breve volger di tempo, anche i più gran patrimoni divisi e suddivisi: perchè scomparsa, è oramai ogni ombra di potere pubblico a quelle inerente; perchè non sono più circondate da privilegi incompatibili coi principî dell'odierno diritto pubblico.

Sono i piccoli proprietari che senza essere associati tra loro con un patto, si trovano però condotti da un interesse medesimo a far rispettare la loro sudata proprietà, a rimuovere gli arbitrî a danno di essa, a contenere entro giusti confini le spese dello Stato, poichè ogni aumento d'imposizioni si risolve per loro in nuove privazioni. Sono i piccoli proprietari, che in tal modo custodiscono il principio stesso della proprietà e la mettono al coperto da quegli eccessivi aggravî, di che altrimenti lo Stato opprimerebbe le proprietà tutte.

Noi abbiamo anche pareggiato la rendita pubblica agli altri redditi: perchè trattarla in modo disuguale da questi? perchè trattarla con minore riguardo? E in tal modo aumentato abbiamo pure il numero degli elettori: di elettori che han ogni interesse alla conservazione del credito pubblico. Sappiamo quanto la rendita pubblica sia distribuita per tutta la nazione. E sappiamo come collo scendere ancora più giù di quello che il disegno di legge adottato dalla Camera dei Deputati abbia fatto, ci incontriamo in que' possessori di rendita pubblica, che non ne fanno speculazione, ma vi cercano un collocamento dei loro risparmi. Quando il disegno di legge si fosse riferito alla proprietà del reddito, non al reddito, comprendo che si sarebbe potuto tener conto di quelle fluttuazioni, a cui il credito pubblico non si sottrae, e si sottrae, poniamo, il credito ipotecario. Ma quando parliamo di reddito, quando parliamo di un'imposta, cento lire di reddito si equivalgono da qualsiasi titolo derivino: e si equivale l'imposta che sopra di esse si aggrava. Coll'emendamento nostro dunque abbiamo restituito la rendita pubblica in quel posto che le spetta, ed abbiám fatto invito di concorrere alla cosa pubblica a coloro che sanno quanto importi che sia loro preservato il frutto delle loro fatiche.

Certo avrò frainteso, poichè non parmi possibile che ciò si sia venuto a dire in quest'Aula, e certo ciò non ha detto l'onorevole Presidente.

del Consiglio dei Ministri. Mi sarebbe parso di sentire, che per la sovrimposta provinciale il nostro emendamento si oppugna come contrario allo Statuto.

Ma come se la sovrimposta provinciale si computa nel censo elettorale sin dalla legge elettorale prima, la legge del 1848, e poi per la legge del 1859, e poi sempre? Solo adesso, perchè l'Ufficio Centrale vi propone di mantenere lo stesso computo del censo elettorale, che parve giusto, e si applicò senza inconvenienti per tanto spazio di tempo, ci siamo accorti, che è misura contraria allo Statuto?

Altri invece vorrebbe che si computassero non le sole imposte provinciali, ma tutte le imposte dirette.

Però è vero, che quelle rappresentano molto più servigi pubblici, quali sono provinciali per Ponere, ma dello Stato quanto alla loro indole.

Non è vero che la condizione della sovrimposta provinciale sia ora diversa da quella in cui la trovò la legge elettorale del 1848; cosicchè allora fosse giusto di computarla nel censo elettorale, e oggi non sia.

L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha detto che allora avea certi limiti che ora non ha. Ma l'onorevole Presidente del Consiglio sa meglio di me, che bensì sotto forma di speciale provvisione, però non vi era una delle antiche divisioni amministrative, che non si sia fatta abilitare dal Parlamento a superare quei limiti.

E quando si è promulgata la legge elettorale del 1860, non più soltanto in virtù di speciali provvisioni ma della legge comunale e provinciale del 1859, quei limiti si eran già tolti del tutto. Cosicchè colla proposta nostra noi non facciamo che mantenere nella legge elettorale il sistema che pel censo elettorale mantenuto venne dalla legge del 1860 nelle condizioni identiche rispettivamente alla legge comunale e provinciale.

L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha richiamati ieri ad un'osservazione, che in verità, per quanto possa apparir grave, è però ovvia assai, e all'Ufficio Centrale non potè essere sfuggita: la gran differenza dell'imposta provinciale da provincia a provincia. Venne anche posto innanzi il timore, che diminuendo la sovrimposta provinciale verrebbero, quando nel censo elettorale computata si sia, a diminuire

di numero gli elettori introdotti mediante il computo di essa.

È l'ultimo dei timori che dobbiamo avere. Prima di tutto non è per questo solo titolo che il numero degli elettori può fluttuare. Ma per questo poi non si ha da averne la menoma apprensione: siamo in una via che le imposte provinciali non diminuiranno di certo. Voi invece collo stabilire il censo elettorale nella sola imposta erariale che non muta, ponete del pari il censo elettorale in condizione d'immobilità. La formula nostra permette di mantenere negli elettori per censo una corrispondenza coll'aumento delle imposizioni, siccome voi mantenete negli elettori per titolo d'istruzione una corrispondenza col progredire dell'istruzione medesima.

Signori Senatori! Al successo ci tengo fino ad un certo punto: quello cui tengo soprattutto è l'adempiere il mio dovere. Non forzerei quindi giammai la mano alle cifre per vincere un assunto qualsiasi.

Ho messo alla tortura la Direzione di statistica, come prima avea fatto l'onorevole Relatore alla Camera dei Deputati; la misi alla tortura per ottenere dati precisi e sicuri sulla statistica della proprietà fondiaria. Volevo conoscere la verità, non dimostrare una tesi. E son giunto a persuadermi e, credo pure, persuadervi, che questa statistica non l'abbiamo. I dati raccolti dal Ministero delle Finanze prima e quelli raccolti poi, non si hanno per via di indagini dirette. Ma danno luogo in parte, in gran parte, a eliminazioni, supposizioni, induzioni.

Non son giunto che ad un risultato negativo, per quanto pure importante, poichè converrà certamente che il Parlamento dia modo all'amministrazione di raggiungere tale assetto, che questa statistica della proprietà fondiaria finalmente si abbia. Ora, e com'ebbe a dichiarare la Commissione dell'Inchiesta agraria, tale statistica non abbiamo.

Ad ogni modo, se si vuol tener conto dei numeri che si hanno, non comparabili nemmeno per data; se si sta al disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, non si ha un aumento di elettori per censo che di 300 mila. Colla riduzione del censo a lire 10, si avrebbe, come numero intermedio, e non già quantità media, cui in verità d'uopo è rinunciare, fra i dati del 1870 e del 1881, di oltre un milione e

mezzo. Colla proposta nostra di mantenere il censo elettorale in lire 19,80, ma compresa la sovrimposta provinciale, si arriva a oltre 700,000.

E quel vostro aumento di soli 300 mila, anzi nemmeno tanti, ed in numero, che avete ridotto a immobilità, a cui avete tolto ogni virtù di progresso, è pur esso fittizio. Col vostro disegno di legge gli elettori per censo non aumenteranno già: diminuiranno.

Perchè voi avete voluto che occorra provare il possesso del diritto elettorale; e provarlo col pagamento effettivo dell'imposta.

Quando si obbliga a procurarsi la prova, e tal prova, è lo stesso che allontanar molti e molti dal far valere il nostro diritto.

Si è detto che vigono simili disposizioni nel Belgio, nell'Inghilterra. Se fosse vero, e non è, si dovrebbe pur sempre osservare, che in paesi come quelli, dove se l'elettore non si iscrive lui stesso, c'è chi lo iscrive e persino paga per lui, tanta è la gara dei partiti, ancora la cosa si spiegherebbe. Quanto siamo lontani da quei tempi, in cui il capitano Ercole Ricotti esprimeva il timore che buon numero di capitali si sviassero dall'industria, che allora non dava titolo al diritto elettorale, per portarsi alla terra che dava il titolo di elettorato!

Il diritto elettorale non è tanto tenuto in pregio oggidì, che si abbia anche a renderlo uggioso col farne strumento d'imposta.

E poi nel Belgio si lascian non meno di otto mesi di tempo, perchè il contribuente si metta in regola di pagamento per farsi iscrivere come elettore. Non solo, ma vi ha tutta un'intera procedura, per cui si è la Giunta comunale che lo iscrive senza che lui si scomodi.

Nell'Inghilterra il pagamento dell'imposta si riferisce alla tassa dei poveri, ai diritti di gabella, che non sono il titolo del diritto elettorale, ma il presupposto, come per noi il leggere e scrivere, l'essere cittadino. Titolo del diritto elettorale è l'occupazione di casa o podere, che dia quel certo reddito.

Ma nell'Inghilterra pure si dà tempo al contribuente che si metta in giornata, e non come noi, che attese le scadenze dell'imposta di due in due mesi, al contribuente, per far valere il suo diritto elettorale, non si darebbe tempo nemmeno di pochi giorni.

(Il Guardasigilli si reca al banco dell'Ufficio Centrale e parla all'onorevole Saracco).

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'onorevole Ministro Guardasigilli mi risponderà poi. Io ho ascoltato con rispetto il suo discorso; ora io lo prego di ascoltare il mio con quella benevolenza che mi ha fino ad ora dimostrato.

Se gli sarà facile dimostrare il contrario, io mi rasseggerò alle deliberazioni del Senato.

Ma intanto mi permetta di credere che questa disposizione di legge abbia come illiberale a sparire da questa legge. Viene a restringere gli elettori per censo, ma ancora più è da augurarsi, che sia tolta di mezzo per mantenere il diritto elettorale genuino, schietto, senza che persin l'esattore venga a turbarlo.

Si è mostrato finalmente non essere vero quello che è detto nella Relazione, la sovrimposta provinciale non essere già cagione che accresca le ineguaglianze, ma sì cagione che le scema? Se ne avrebbe già un indizio in questo che abbiamo notato: gl'inconvenienti che or si magnificano, non essersi punto finora avvertiti.

Statisticamente non si può dimostrare detta compensazione, poichè è verissimo che le provincie commisurano le imposte ai loro bisogni e non già ad un certo ragguaglio d'imposta da provincia a provincia. Ma l'essere l'imposta erariale alta è già un freno perchè in quelle provincie o si facciano minori spese o almeno più ripartitamente. E questo è poi certo, matematicamente certo, che a parità di condizioni la compensazione avviene per necessità certa, apodittica. Poichè quando due provincie han bisogno del pari della stessissima somma, dove l'estimo sia tenue e quindi sia bassa la imposta erariale, non si può aver quella somma se non accrescendo la sovrimposta provinciale notevolmente; dove invece l'estimo è alto, la sovrimposta provinciale ci darà quella somma anche se si aumenta di poco. Una dimostrazione contraria è impossibile.

Il nostro diritto elettorale si era da prima annunciato come costituito dal solo censo. Poi si trovò associato all'istruzione, in seguito si ebbero i due titoli del diritto elettorale, l'istruzione ed il censo, distintamente. L'istruzione pertanto si desumeva dall'esercizio di una professione, dal godimento di una condizione sociale: si coglieva il frutto dell'istruzione, e non soltanto il primo fiore di essa, la prima sua impromessa e speranza. Ora andiamo a cercare l'istruzione nelle sue origini prime e più umili.

Come ora escludere il censo? ossia come ora non conformarci pel censo elettorale a quello stesso criterio che si è pur seguito per l'istruzione, e per cui un elemento quantitativo, numerico viene a contemperarsi coll'elemento di qualità, di valore, di pregio?

L'emendamento nostro abbiám formulato in detti termini anche per non divenire ad una riduzione del censo in tal forma che dalla Camera dei Deputati si trova respinta già. E lo proponemmo in quei termini che più ci parvero giusti.

Siam pronti a porci d'accordo su diversa formula: sul principio non transigiamo.

Poco giova l'attenuare l'importanza del numero di elettori che viene così ad accrescersi.

Insignificante non è, e perchè in molta parte del Regno non possono gli stessi entrare per titolo di istruzione, e perchè altro è l'entrare a far parte del corpo elettorale di buon diritto, altro è l'entrarvi col darsi lo scomodo di una prova e molesta.

Pochi o molti che sieno i nuovi elettori per censo coll'emendamento nostro, abbiám con esso dato omaggio ai principî del diritto.

Abbiám provveduto inoltre a toglier l'adito all'arbitrio.

È vero che nella disposizione, la quale concerne le liste elettorali, si rinvia, in modo generale, a provare quei titoli, per cui si ha diritto di entrare nel corpo elettorale.

Però nell'art. 2 della legge dove si pongono in fila quelli che han percorso il secondo anno di studî elementari con quelli che hanno percorso gli studî superiori, per gli ultimi è richiesto espressamente il documento che viene così a compenetrarsi e confondersi collo stesso titolo; per il solo secondo anno di studî elementari, di documento, di prova non è parola. A noi parve specificarne la necessità.

Parimente, nè sembrami che l'onorevole Guardasigilli in ciò volesse contraddirci, ci sembra dar adito ad arbitrio quella fra le disposizioni transitorie, che dall'atto di notaio apre la via a richiamarsi alla Giunta municipale.

Contro atto di notaio noi non sappiamo capacitarci d'altro rimedio, che quello dell'iscrizione in falso.

E solo se la questione cade non sulla verità del fatto, ma sull'apprezzamento di diritto, come se il notaio intendesse equipollente allo

scrivere il semplicemente trascrivere, una questione aperta ci sarebbe sì, ma questione giuridica e che come tale andrebbe giudicata dai tribunali. Come può ammettersi mai il ricorso da atto di notaio a Giunte amministrative?

È vero che per quegli esperimenti, che oggidì le Corti d'Appello richiedono ad escludere la qualità d'analfabeta, taluna ritenne bastasse l'esperimento per atto di notaio.

Ma generalmente si è ritenuto che l'esperimento avesse luogo davanti al Pretore.

Si faccia però davanti a Pretore o a notaio, è sempre la Corte d'appello che giudica.

Non è nè al notaio nè al pretore che la legge abbandona il giudizio definitivo.

Certissimamente nemmeno l'emendamento nostro senza inconvenienti noi è.

E non è possibile che sia. Una disposizione transitoria va sempre più in là delle disposizioni definitive. Or in materia di diritto elettorale è repugnante, che si cominci da disposizioni più larghe per divenire a disposizioni più strette poi. Il diritto elettorale va ognora più rallargandosi; restringendosi, mai.

Del che si risente la stessa disposizione nostra.

Volentieri ci accosteremmo pur anco a proposizioni diverse. Dove non ci possiamo acconciare, si è sulla questione di principio, e cioè far giudice una Giunta amministrativa di atto di notaio.

E s' intende pur sempre doversi provare l'equipollente non già del solo saper leggere e scrivere, poichè come fondamento della legge elettorale si è escluso.

Si intende l'equipollente della seconda classe elementare, fondamento che è della legge.

Chi bene consideri, non sono poi tanto arbitrarie queste Commissioni nostre: non sono essenzialmente commissioni d'esami, ma sì di titoli equipollenti. La legge viene in soccorso. O si vuole il certificato della seconda classe elementare percorsa od un titolo equipollente; l'esame vien ultimo, e in mancanza d'ogni altra prova.

Nè predomina nelle nostre Commissioni l'elemento politico. Niente del tutto: son Commissioni scolastiche, corrispondenti dunque a quel fine, per cui istituite sono.

Dovrei ora parlare delle modificazioni introdotte nelle disposizioni penali: su di che la-

scierò a suo tempo la parola all'egregio Senatore Manfredi.

Intanto però non è vero che i nostri emendamenti sieno eccessivi, non è vero che sieno insufficienti. Non è vero che eccessivi sieno, perchè abbiamo accettato e di gran cuore i larghissimi principi i quali sono stati deliberati dalla Camera dei Deputati. In parte anzi, non solo non sono eccessivi, ma necessari sono. Non sono poi insufficienti, perchè non è nemmeno solo la riduzione nel censo elettorale, a cui si vuole por mente, ma il conseguente effetto di essa a favore di chiunque conduca un'azienda agraria. E si ponga tutto ciò in relazione colla maggiore agevolezza di prova, offerta ai coloni; coll'eliminazione dell'obbligo dell'effettivo, puntuale pagamento delle imposte; colla determinazione come punto di partenza, ove per alcune provincie fosse mantenuta disposizione simile, non più dai tre decimi di guerra ma dalla imposta principale per fissare la sovraccidenza della sovrimposta provinciale; colla disposizione finalmente che al diritto elettorale apre l'adito alle famiglie dei mezzadri. Si vedrà che in fatto noi abbiám dato campo ad un'estensione del diritto di voto equa.

Signori Senatori! Nella Relazione venne trattato un argomento assai grave e delicato, che sul principio aveva destato molti allarmi ed apprensioni.

L'Ufficio Centrale è lieto di averlo trattato con unanime consenso, con tal misura che, nè da parte del Governo, nè da parte di alcuno degli oratori si è fatta la minima censura all'Ufficio Centrale. Chè anzi l'Ufficio Centrale non poteva non trattarne, perchè è troppo evidente il nesso che tra una legge elettorale e le altre leggi costituzionali corre.

Noi non abbiamo creduto di seguire, nè seguiamo, gli oratori autorevoli, i quali, in parte invocando gravissimi precedenti parlamentari, in parte richiamandosi a nobili tradizioni domestiche e del Senato al tempo stesso, si son compiaciuti di colorire il loro disegno. Noi non abbiamo voluto che richiamare l'attenzione dei consiglieri della Corona ad un fatto, la cui gravità non è stata disconosciuta da alcuno.

Ed invero, signori Senatori, è evidente che l'equilibrio dei poteri pubblici deve essere nel nostro regime mantenuto. Il quale equilibrio

non è già di forze diverse e contrarianti, che, coll'eguagliare i loro momenti, fan la pace dei gravi, accordate in uno scambievole esser vinte. L'equilibrio che noi cerchiamo è quello senza cui non ci è movimento, nè progresso: non procederebbe il veicolo, che bene equilibrato non fosse sugli archi e le cinghie; non girerebbe la ruota, se bene equilibrata in sui suoi poli, l'impeto dell'acqua non cadesse in sulle sue ale. Noi cerchiamo l'equilibrio che giova al progresso del paese.

Citerò un autore non sospetto, il Mill. Pericoli vi hanno come in ogni costituzione sociale così nella costituzione sociale essenzialmente democratica, pericoli i quali minacciano e ingoiano la democrazia. E cioè, evidentemente la quantità, come diceva Donato Giannotti, verrà a prevalere nelle assemblee che rappresenta la Nazione democratica e nell'opinione popolare che tiene queste a ragione. Col quale pericolo va di pari passo l'altro di una legislazione di classe, la quale naturalmente sarebbe determinata dalla maggioranza numerica, tutta composta della classe medesima.

Ora importa che non siano giammai esclusi dalla cosa pubblica, e particolarmente da questa stessa Aula, coloro che posseggono maggior somma di proprietà e d'intelligenza. Occorre, che alla cosa pubblica partecipino uomini scelti colla più grande cura, forniti di molta mente, liberi d'ogni popolare eccitazione e pregiudizio, affatto padroni di sé, i quali nei tempi di gran sobbollimento politico, sieno le torri ferme che non crollin la cima; occorre infine che oltre agli uomini, che i paesi agricoli da una parte, le città e i paesi manifatturieri dall'altra mandino alle assemblee politiche, ne facciano parte coloro, che sien segnalati per l'indipendenza, l'altezza, la varietà del pensiero politico. Nè resteranno così in disparte, irritati di essere annullati, calpestati. E senza togliere alla gara delle idee, all'emulazione dei sentimenti dien dessi agli animi dei cittadini quella disposizione tranquilla, sicura, che nasce dalla coscienza di chi si trova aver garantito intero e libero l'uso del proprio diritto.

Le guarentigie, le quali al Senato assicurino in ogni tempo il concorso di tali uomini, sono al disopra e fuori di noi.

C'è però qualche cosa che sta in noi interamente, o signori Senatori. Provai una vera

mortificazione quando egregio Collega ci ha detto, che tutto da parte nostra si riduceva a chiedere pel Senato un qualche atto di degnazione del potere esecutivo. Ad un Ufficio Centrale, in cui siedono parecchi che forse per diciotto mesi, forse nel tempo più lungo che sia stato riunito Ufficio Centrale giammai, validamente, nè senza, spero, notevole vantaggio per la finanza pubblica, rivendicato hanno al Senato il più libero voto in ogni parte della legislazione, il rimprovero dovette parere acerbo.

Non son di certo atti di degnazione che noi chiediamo, ma domandiamo la riforma di tutte quelle leggi, che coartandoci in termini troppo angusti, rendono al Senato impossibile un sindacato sincero, efficace.

Ben sappiamo dalla storia del glorioso parlamento subalpino, che qualche volta si è tenuta perfino indietro del Senato l'approvazione stessa del bilancio, col consenso e per opera del conte di Cavour, e ciò perchè il Senato per necessità de' pubblici servizi non si trovasse astretto a deliberare le provvisioni di massima. Ed i Ministri che nell'antico Piemonte si son succeduti al Governo della pubblica cosa, al libero voto del Senato non han mancato di rendere omaggio.

Non mi acconcerei mai, nè alcuno di voi si acconcerebbe, che il Senato nostro si assomigliasse alla signora Partington, che nell'inondazione di Sidmouth il 1824, colla sua scopa tenea indietro l'oceano, ma evidentemente la signora Partington, buona com'era colla sua scopa ad un lavatoio, ad una fontana, non la potè colla burrasca.

La parabola per noi non vale. Noi vogliamo avere la nostra parte di diritto non pure nelle faccende giornaliere e di amministrazione domestica, ma in ogni controversia del più alto ordine costituzionale.

Sette anni or volgono, dacchè io siedo in quest'Aula e con dolore rammento scomparsi molti di quei Colleghi, dai quali sentiva a viva voce le tradizioni del Parlamento italiano e del Parlamento subalpino; fra gli altri scomparvero quei due grandi patrioti, i Senatori Audinot e Gualterio che mi hanno in questa Aula introdotto.

Il Senato da allora in gran parte si è rinnovato, quantunque si dee riconoscere, che i vari Ministeri di sinistra che si son succeduti, han

proceduto con molta parsimonia ed imparzialità, e non han fatto che riparare alla ineluttabile necessità dell'umano fato.

Perchè io porti sul petto le medaglie del Re liberatore e dell'Augusto suo Figlio, non per questo stimo di essere rappresentante del popolo men che non fossi per diretta elezione.

Qui sono per titolo di duplice elezione: e si è in questa duplice schiera elettiva che la nomina Regia è discesa fino a me.

Altri di noi qui sono per titolo di eminenti uffici, di segnalata condizione sociale.

Ma tutti del pari, vecchi o nuovi che siamo, compenetriamo le nostre sorti con quelle della patria, qualunque sieno le parti politiche, le quali si contrastano il Governo della pubblica cosa.

La legge delle elezioni non è per noi legge di occasione, è legge di istituzioni.

Venuti che siamo dall'una o dall'altra parte politica, incontrati ci siamo in unico campo. Non è questo dell'uno più che dell'altro; è comune a noi tutti del pari.

Uno solo è il nostro dovere.

Per noi questa o quella parte politica scompaiono e si confondono nel bene della patria, che tutte le domina.

Ben ricordo, o Signori Senatori, e ricordo con gratitudine quando ebbi il poderoso aiuto dell'onorevole Guardasigilli, allora Deputato, per mantenere nella Venezia alcune parti della legislazione, le quali evidentemente erano progredite in confronto di quelle tuttora vigenti in altre parti d'Italia. E si è in gran parte alla vigoria d'ingegno, alla copia di cognizioni dell'onorevole Deputato, che ora è Ministro di Grazia e Giustizia, se siam giunti a mantenere nella Venezia la legge di cambio, che nel Codice di commercio è destinata a divenire legge comune d'Italia.

Ma per quella parte qualsiasi che al Codice di commercio, avuto io abbia, non so come l'onorevole Ministro ci sia venuto ad offrire come in compenso dell'adozione, pura e semplice di questa legge, la pura e semplice adozione del Codice di commercio da parte della Camera dei Deputati. Se il Codice di commercio d'essere emendato abbisogna, noi non saremmo grati alla Camera de' Deputati che si non lo emendasse.

Si è il concetto d'ordine costituzionale a cui

non mi so in alcun modo acconciare, quale sarebbe espresso dall'onorevole Guardasigilli.

Si verrebbe così ad ammettere un duplice ordine di leggi, per cui sarebbe esclusiva la competenza dell'una o dell'altra Camera.

Sono invece le due Camere, che devono del pari concorrere alla formazione delle leggi.

Noi dunque non respingiamo senz'altro gli emendamenti, sien pure d'ordine meramente legislativo, che la Camera dei Deputati introduca in legge qualsiasi; ne riconoscemmo di sovente, non che il patriottismo, la saggia dottrina.

La Camera de' Deputati non respingerà alla sua volta gli emendamenti, che il Senato avrà introdotti in leggi, siccome questa, organiche, e che toccano a tutti i grandi poteri pubblici.

(Bravo, benissimo!).

Io non mi persuado, o Signori, e non era certo nella mente dell'onorevole Guardasigilli, che quell'infausta parabola della Sibilla, abbia ad applicarsi mai alla Camera dei Deputati....

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non l'ho detto.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... Lo so che non l'ha detto, ed è perciò che dissi che non era neanche nella sua mente.

Ma lungi da noi il pensiero che la Camera dei Deputati non apprezzi la larghezza con cui il Senato accolse le sue proposte; che la Camera dei Deputati non si penetri della condizione in cui si è trovato il Senato di portarvi emendamenti, ma emendamenti che rientrino nel sistema della Camera dei Deputati, emendamenti che attuino gli stessi intendimenti che essa ha proseguiti, emendamenti che rendono maggiormente possibile l'esecuzione della legge.

Si è detto che coll'accettare la legge, come dalla Camera ci è venuta, il Senato non abdica. L'abdicazione per mio conto sta nel subordinare una legge costituzionale, organica, a considerazioni politiche, momentanee. Sta nel Ministero, nella sua avvedutezza, nell'arte mirabile d'acconciarsi alle condizioni delle cose, far sì che la Camera dei Deputati si persuada appieno del buon voler nostro, e buon viso faccia egli emendamenti da noi introdotti siccome quelli che non contrastano, si coadiuvano all'opera che essa ha compiuta.

Con tali emendamenti la legge elettorale

grandemente guadagnerebbe d'autorità in Italia e fuori.

Per quanto si possa qui dentro pure rappresentare le opinioni più liberali, il Senato è sempre eminentemente conservatore: conservatore di quelle istituzioni, di quella patria, che mediante leale concorso di Principe e Popolo ci ha dato Iddio.

Non potrebbe quindi una legge elettorale se non guadagnare di autorità subito che si vegga accolta dal Senato con pienezza di suffragio: subito che si vegga che non ci peritiamo un momento di associarci noi pure a quelle innovazioni che nel nostro sistema elettorale la Camera dei Deputati ha creduto necessario di introdurre, comunque potessero a menti elette, a menti elevate, ad animi patriottici, parere audaci.

Signori! Io ho esaurito il mio dire.

Vi ringrazio della benevolenza con cui mi avete continuamente accompagnato e nell'esame preliminare di questa legge e nello stadio della Relazione, e nella discussione d'oggi.

Spero che altri più autorevoli di me possa dileguare quei dubbi che ancora il mio dire vi avesse lasciato nell'animo. Da parte mia non mi resta che la coscienza di avere adempito il mio dovere, per quanto mi era possibile nell'angustia del tempo; con l'intenzione leale e sincera, che palesemente professo di non creare un impaccio a coloro che siedono nei Consigli della Corona, ma col proposito di dare al Paese una legge elettorale che abbia dal concorso dei due rami del Parlamento una maggiore autorità, e possa assicurarci di dare alla Nazione una genuina e schietta, rispondente ai tempi, rappresentanza nazionale.

(Bravo, bene, applausi).

PRESIDENTE. È pervenuto al banco della Presidenza, da parte del Senatore Carlo Alfieri il seguente ordine del giorno:

« Il Senato: Affermando la piena armonia della propria potestà legislativa colla più ampia libertà popolare al pari che colla stabilità e maestà della Monarchia Costituzionale:

« Riconoscendo il valore precipuo della propria costituzione, nella base di categorie per le quali è aperta la via al Senatorato a tutti i cittadini, sotto condizione di rappresentanza evidente in essi di attitudini politiche superiori, o di servizi eminenti resi al Re ed alla patria:

« Convinto che di fronte all'allargato suffragio ed all'accrescimento di autorità che ne deriva alla Camera dei Deputati, occorre mantenere al Senato adeguata partecipazione allo esercizio del potere legislativo :

« Invita il Governo del Re a raccomandare alla M. S. di prendere a revisione l'esercizio della Regia Prerogativa rispetto al Senato, al fine di portarvi tutti quei perfezionamenti compatibili con lo spirito e, possibilmente, con la lettera dello Statuto, i quali valgano :

« a) a rendere vieppiù evidente la genuina rappresentanza significata dal sistema delle categorie ;

« b) ad assicurare, anche per l'avvenire, la piena indipendenza del Senato ;

« c) a rendere l'opera del Senato più estesa e più efficace nella patria legislazione :

« Affida alla Presidenza la nomina di una Giunta di 5 Senatori, incaricata di redigere un indirizzo al Re, conforme alle massime dianzi esposte ;

« e passa alla discussione degli articoli della legge per la riforma elettorale.

« CARLO ALFIERI ».

Emendamento dell'art. 100.

« Coloro che non potessero produrre il certificato regolare della seconda classe elementare, nè dare prova certa di avere ricevuta istruzione equipollente in iscuole di adulti, saranno ammessi nelle liste elettorali politiche dopo due anni di esercizio nello stesso comune del diritto elettorale amministrativo.

« CARLO ALFIERI ».

Domani in principio di seduta metterò in votazione quest'ordine del giorno.

Domani la seduta pubblica si terrà alle ore 2 pom. pel seguito della discussione sul progetto di legge di riforma della legge elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).

